

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Formazione e tenuta

di Claudio Venturi

Sommario: - **1. Normativa di riferimento.** - 1.1. Legislazione nazionale. - 1.2. Legislazione regionale. - **2. L'imprenditore artigiano e l'impresa artigiana.** - 2.1. L'imprenditore artigiano. - 2.2. L'impresa artigiana. - 3. Le competenze delle Regioni in materia di artigianato. - **3. Le competenze delle Regioni in materia di artigianato.** - **4. La formazione e la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane.** - 4.1. Premessa di ordine generale. - 4.2. Requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo. - 4.2.1. *Requisiti soggettivi* - 4.2.2. *Requisiti oggettivi*. - 4.2.3. *Incompatibilità*. - 4.3. Requisiti in capo alle società iscrivibili all'Albo. - 4.3.1. *Premessa*. - 4.3.2. *Le forme societarie ammesse*. - 4.3.3. *Le società in nome collettivo: la partecipazione dei soci e la funzione preminente del lavoro sul capitale*. - 4.3.4. *Le società a responsabilità limitata unipersonali e le società in accomandita semplice*. - 4.3.5. *Le società a responsabilità limitata pluripersonale*. - 4.3.6. *Le società cooperative, i consorzi e le società consortili*. - 4.3.7. *Qualche considerazione finale*. - 4.4. Invalidità, morte, interdizione. - 4.4.1. *L'impresa individuale e l'istituto della Comunione ereditaria*. - 4.4.2. *Le società*. - 4.4.3. *La figura dell'amministratore di sostegno*. 4.5. Il luogo e le modalità di esercizio dell'impresa artigiana. - 4.6. I limiti dimensionali dell'impresa artigiana. - 4.6.1. *Norme di carattere generale*. - 4.6.2. *Il superamento dei limiti dimensionali*. - 4.6.3. *L'assunzione di personale disabile*. 4.6.4. *L'iscrizione dei collaboratori familiari*. - 4.7. Lo svolgimento di attività plurime. - 4.8. L'iscrizione all'Albo e la documentazione richiesta. - 4.8.1. *Norme di carattere generale*. - 4.8.2. *L'iscrizione di imprenditore individuale*. - 4.8.3. *L'iscrizione di società*. - 4.9. Le denunce di modificazioni da presentare all'Albo. - 4.9.1. *Le denunce di modificazioni presentate da imprenditori individuali*. - 4.9.2. *Le denunce di modificazioni presentate da società*. - 4.10. La cancellazione dall'Albo. - 4.10.1. *La cancellazione di imprenditori individuali*. - 4.10.2. *La cancellazione di società*. - 4.11. La modulistica ai fini INPS. - 4.12. Diritti di segreteria e imposta di bollo. - 4.13. Il pagamento del diritto annuale. - 4.14. Gli organi di tutela dell'artigianato. - 4.14.1. *La composizione e i compiti della commissione provinciale per l'artigianato (CPA)*. - 4.14.2. *La composizione e i compiti della commissione regionale per l'artigianato (CRA)*. - 4.14.3. *I ricorsi*. - 4.14.4. *L'efficacia dei provvedimenti*. - 4.14.5. *La revisione dell'Albo*. - 4.15. Le sanzioni amministrative.

TABELLE RIEPILOGATIVE:

TABELLA A – Requisiti per l'iscrizione all'Albo.

TABELLA B – La qualifica di artigiano alle SAS e alle SRL.

TABELLA C – Limiti dimensionali.

TABELLA D – La partecipazione all'impresa artigiana

1. Normativa di riferimento

1.1. Nazionale

- **L. 8 agosto 1985, n. 443** (G.U. n. 199 del 24.8.1985): Legge-quadro per l'artigianato
- **L. 20 maggio 1997, n. 133** (G.U. n. 116 del 21 maggio 1997): Modifiche all'articolo 3 della L. 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice.
- **Legge 5 marzo 2001, n. 57** (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001): Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati. **Art. 13.**

1.2. Regionale

REGIONE ABRUZZO - L.R. 31 luglio 1996, n. 60: Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 9 agosto 1996)

REGIONE BASILICATA - L.R. 1 marzo 2005, n. 22: Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato nella regione Basilicata.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 18 del 7 marzo 2005)

REGIONE CALABRIA - L.R. 25 novembre 1989, n. 8: Disciplina dell'artigianato.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 29 novembre 1989)
(Da ultimo modificata dalla L.R. 26 febbraio 2002, n. 11 - Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U.R. n. 2 del 4 marzo 2002)

REGIONE CAMPANIA - L.R. 28 febbraio 1987, n. 11: Norme per la tenuta degli albi delle imprese artigiane e disciplina delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 7 marzo 1987)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - L.R. 29 ottobre 2001, n. 32: Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 153 del 30 ottobre 2001)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - L.R. 22 aprile 2002, n. 12: Disciplina organica dell'artigianato
(Pubblicata nel Suppl. Straord. al B.U.R. n. 17 del 26 aprile 2002)

REGIONE LAZIO - L.R. 1 settembre 1999, n. 17: Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 20 settembre 1999)

REGIONE LIGURIA - L.R. 2 gennaio 2003, n. 3: Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 15 gennaio 2003)

REGIONE LOMBARDIA – L.R. 16 dicembre 1989, n. 73: Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 20 dicembre 1989)

REGIONE MARCHE

- **L.R. 28 marzo 1988, n. 6:** Norme in materia di artigianato in attuazione della L. 8 agosto 1985, n. 443 (Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 31 marzo 1988);
- **L.R. 28 ottobre 2003, n. 20:** Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione. Artt. 26 - 36
(Pubblicata nel B.U.R. n. 105 del 13 novembre 2003)

REGIONE MOLISE – L.R. 26 aprile 2000, n. 32: Riordino della disciplina in materia di artigianato.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 29 aprile 2000)

REGIONE PIEMONTE – L.R. 9 maggio 1997, n. 21: Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 14 maggio 1997)

REGIONE PUGLIA – L.R. 25 febbraio 2005, n. 6: Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane
(Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 1° marzo 2005)

REGIONE SARDEGNA – L.R. 10 settembre 1990, n. 41: Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 13 settembre 1990)

REGIONE SICILIA – L.R. 18 febbraio 1986, n. 3: Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dello artigianato siciliano.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 22 febbraio 1986)

REGIONE TOSCANA – L.R. 23 aprile 1988, n. 29: Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazioni dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 3 maggio 1988)

REGIONE UMBRIA – L.R. 7 novembre 1988, n. 42: Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 81 del 10 novembre 1988)

REGIONE VALLE D'AOSTA – L.R. 21 gennaio 2003, n. 2: Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 25 febbraio 2003)

REGIONE VENETO – L.R. 31 dicembre 1987, n. 67: Disciplina dell'artigianato.
(Pubblicata nel B.U.R. n. 76 del 31 dicembre 1987)

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO – L.P. 1 agosto 2002, n. 11: Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento.

(Pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 13 agosto 2002)

REGIONE TRENINO ALTO ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO - Deliberazione della Giunta Provinciale 13 maggio 2005, n. 986: L.R. 1° agosto 2002, n. 11, art. 3, comma 5, art. 7, commi 3 e 9 – Modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni all'Albo delle imprese artigiane e individuazione dei dati da registrare nell'albo stesso.

(Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 14 giugno 2005)

REGIONE TRENINO ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO – L.P. 16 febbraio 1981, n. 3: Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 20 marzo 1981)

REGIONE TRENINO ALTO ADIGE - PROVINCIA DI BOLZANO - Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 maggio 2000, n. 19: Semplificazione di procedure in materia di artigianato.

(Pubblicata nel B.U.R. n. 26 del 20 giugno 2000)

2. L'imprenditore artigiano e l'impresa artigiana

2.1. L'imprenditore artigiano

Bisogna innanzitutto dire che l'imprenditore artigiano è un "piccolo imprenditore", che, ai sensi dell'art. 2083 del Codice civile, viene definito come colui che esercita una attività economica organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Ai sensi dell'art. 2 e 3 della L. n. 443/1985 è artigiano colui che:

- "(...) esercita **personalmente, professionalmente** e in qualità di titolare l'impresa artigiana, **assumendone la piena responsabilità** con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e **svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro**, anche manuale, nel processo produttivo";

- "nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (a titolo esemplificativo attività di installazione di impianti, attività di autoriparazione, servizi di pulizia, attività di estetista, attività di parrucchiere e barbiere ecc....) deve essere in possesso dei **requisiti tecnico – professionali** previsti da leggi statali".

- "svolge un'attività avente ad oggetto la **produzione di beni**, anche semilavorati, la **prestazione di servizi** escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali all'esercizio dell'impresa".

In un certo senso, l'articolo 2 della legge n. 443 del 1985, più che definire l'artigiano, limita le modalità di esercizio dell'attività dello stesso stabilendo che lo stesso deve esercitare l'impresa personalmente, professionalmente, assumendo la piena responsabilità dell'impresa prestando il proprio lavoro anche manuale, utilizzando anche lavoratori dipendenti ma sempre entro certi precisi limiti dimensionali, di cui parleremo diffusamente al punto 4.6.

2.2. L'impresa artigiana

L'impresa artigiana è una specie particolare di impresa commerciale.

E' artigiana l'impresa che possiede i seguenti requisiti:

- abbia per scopo la **produzione di beni**, anche semilavorati, di natura artistica o usuale, oppure la **prestazione di servizi**, compresi quelli di custodia, con esclusione delle imprese agricole o esercenti attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliare ad esse;
- sia organizzata dal titolare con la sua attività, anche manuale, eventualmente avvalendosi della collaborazione del coniuge e dei parenti ed affini;
- il titolare e gli eventuali collaboratori di cui al punto b) partecipino direttamente e professionalmente all'attività lavorativa dell'impresa;
- la partecipazione manuale del titolare può non essere necessariamente continuativa;
- il titolare abbia la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla direzione ed alla gestione dell'impresa.

L'impresa artigiana può svolgere anche attività di tipo non artigiano, ma solo se strumentali o accessorie all'attività artigiana, che deve essere quella prevalente. I possibili criteri utilizzabili ai fini della determinazione dell'attività prevalente sono i seguenti:

- a) la partecipazione del titolare, dei soci e degli eventuali collaboratori;
- b) il personale impiegato nelle varie attività;
- c) i mezzi strumentali impiegati;
- d) il valore aggiunto all'attività artigianale rispetto ad eventuali altre attività esercitate (se determinabile o documentabile);
- e) il volume di affari;
- f) il volume degli acquisti effettuati.

Bisogna rilevare che alcuni indicatori possono non essere significativi se considerati separatamente dagli altri; emerge pertanto la necessità di un'analisi combinata di più indicatori che possono condurre ad una valutazione appropriata.

L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei **requisiti tecnico-professionali** previsti dalle leggi statali.

L'imprenditore artigiano può svolgere altre attività, ma devono essere secondarie ed in ogni caso può essere titolare di una sola impresa artigiana. In caso di società i requisiti relativi al titolare devono essere posseduti dai soci partecipanti all'attività artigiana dell'impresa.

3. Le competenze delle Regioni in materia di artigianato

La norma di apertura della Legge-quadro n. 443/1985 sancisce espressamente la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di artigianato, specificando che alle stesse spetta, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, *"l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione"* (art. 1, L. n. 443/1985).

La **legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3**, concernente modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione, ha capovolto il precedente sistema di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo anche alle Regioni a statuto ordinario **potestà legislativa primaria in materia di artigianato**. Di conseguenza le Regioni non debbono più legiferare nell'ambito dei principi generali determinati dalla legge-quadro, ma solo entro principi generali dell'ordinamento giuridico.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 3/2001 l'artigianato era una materia nella quale le Regioni a statuto ordinario potevano emanare leggi regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Con la legge n. 59 del 15 marzo 1997, sul decentramento amministrativo, le funzioni e i compiti in materia di artigianato venivano conferiti alle Regioni sempre nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

In base al decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, erano trasferite alle Regioni; lo Stato manteneva le funzioni concernenti eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, nonché la funzione di indirizzo e coordinamento

La riforma del 2001 ha completato il processo di trasferimento di funzioni, assegnando alle Regioni anche la **competenza legislativa "esclusiva" in materia di artigianato** ¹.

¹ Si riporta il nuovo articolo 117 della Carta Costituzionale cos' come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

"**Art. 117.** - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

4. La formazione e la tenuta dell'Albo provinciale delle imprese artigiane

4.1. Premessa di ordine generale

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 443 del 1985 (legge-quadro per l'artigianato), l'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane

- ◆ è **obbligatoria**,
- ◆ è **costitutiva dell'impresa artigiana** ed
- ◆ è **condizione per la concessione delle agevolazioni** a favore delle imprese artigiane.

L'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane inoltre:

- ◆ Comporta l'annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese della Camera di Commercio;
- ◆ Comporta l'iscrizione del titolare dell'impresa, dei familiari coadiuvanti, di tutti i soci che partecipano all'attività negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana. A tale iscrizione consegue l'apertura di una posizione previdenziale INPS dei soggetti sopra indicati.

L'iscrizione nell'Albo Imprese Artigiane, su domanda dell'interessato, viene deliberata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.) previo esame dei requisiti.

La Commissione provinciale per l'Artigianato notifica la decisione all'interessato entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda.

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa (silenzio – assenso).

4.2. Requisiti di ordine generale richiesti per l'iscrizione all'Albo

4.2.1. Requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Albo sono i seguenti:

1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo;
2. maggiore età ²;
3. svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
4. possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori, facchinaggio);
5. non aver subito condanne ostantive all'iscrizione (normativa antimafia).

4.2.2. Requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi richiesti per l'iscrizione all'Albo sono:

1. autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti, ecc...);
2. la partecipazione manuale e professionale al lavoro;
3. produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi;
4. rispetto dei limiti dimensionali (vedi: Punto 4.6.).

4.2.3. Incompatibilità

Come norma generale, per gli imprenditori artigiani iscritti all'Albo delle imprese artigiane sono previste le seguenti **incompatibilità**:

1. il rapporto di lavoro subordinato;
2. essere titolare o socio prestatore d'opera in altre imprese iscritte all'Albo Imprese Artigiane;
3. ricoprire cariche quali socio accomandatario, amministratore unico di Srl, presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali artigiane.

² Secondo quanto stabilito al **comma 622** (Istruzione scolastica obbligatoria e accesso al lavoro), della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (Legge finanziaria 2007), "*L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.*

L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008".

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con **Nota del 20 luglio 2007, n. prot. 25/I/009799**, ha chiarito che indipendentemente dal fatto che la legge n. 296/2006 sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, poiché la stessa, al citato comma 622 dell'art. 1, fa espressamente decorrere l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a far data "dall'anno scolastico 2007/2008", anche l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro per i minori decorre solo dal 1° settembre 2007.

L'ultimo capoverso del comma 5, dell'art. 3, della L. n. 443/1985 stabilisce, come norma generale che "in ogni caso, **l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana**".

La norma preclude tassativamente la possibilità di essere contemporaneamente titolare di più imprese artigiane individuali in quanto ciò non potrebbe risultare compatibile con lo specifico requisito essenziale dello svolgimento prevalente del lavoro professionale del titolare nel processo produttivo, che non può, ovviamente, ricorrere in modo contemporaneo nell'ambito di due imprese artigiane di natura individuale.

In definitiva, tenuto conto della formulazione, la norma appena citata prevede chiaramente l'impossibilità di:

- a) essere titolare di più ditte individuali iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- b) essere titolare di una ditta individuale e socio partecipante di una società, entrambe iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- c) essere socio partecipante di più società iscritte all'Albo delle imprese artigiane.

Si veda, a tale proposito, la Tabella D riportata in calce alla trattazione.

4.3. Requisiti in capo alle società iscrivibili all'Albo

4.3.1. Premessa

Le forme societarie ammesse al riconoscimento della qualifica artigiana erano originariamente le imprese che, rispettando precisi limiti dimensionali stabiliti dalla legge, fossero costituite ed esercitate in forma di società, anche cooperativa, escluse le Spa, Sapa, Srl e Sas.

L'esclusione delle forme societarie "di capitale" dal novero delle società artigiane aveva trovato una giustificazione nella limitazione di responsabilità patrimoniale propria di questo tipo di società, la quale, secondo un orientamento classico, risultava incompatibile con uno dei requisiti essenziali richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana, vale a dire la **responsabilità piena del titolare con l'assunzione di tutti i rischi inerenti alla direzione e alla gestione dell'impresa artigiana**.

Tale orientamento – come fa osservare G. Del Vecchio ³ - era stato assunto quando il nostro ordinamento aveva definito l'artigianato del dopoguerra, "ritenendo che la piena responsabilità patrimoniale dell'imprenditore artigiano e la connessa assunzione di tutti i rischi inerenti la direzione e la gestione dell'impresa fossero rigidamente incompatibili con qualsiasi forma di delimitazione, anche parziale, della responsabilità dei soci artigiani nell'impresa costituita in forma di società: in sostanza si riteneva che la limitazione dei tipi societari utilizzabili dall'impresa artigiana dipendesse dall'incompatibilità che si riteneva sussistesse senza eccezioni fra impresa artigiana e tipi societari a vocazione in tutto o in parte capitalistica ...".

La SNC appariva così l'unica fra le società di persone lucrative nella quale la responsabilità esterna personale e illimitata di tutti i soci, la titolarità dell'impresa e il requisito del lavoro personale erano suscettibili di sussistere in capo a tutti i soci, in quanto tutti potenzialmente coinvolti nella direzione,

³ In "Lo statuto dell'impresa artigiana", Edizione il Sole 24Ore, pagg. 141 e ss.

organizzazione e gestione dell'attività sociale con le connesse responsabilità patrimoniali.

Nel tempo il modello tradizionale di impresa artigiana ha subito una evoluzione e quindi i modelli organizzativi e gestionali di una volta hanno perso gran parte dell'originaria motivazione.

Ci riferiamo, in particolar modo, alla **legge 20 maggio 1997, n. 133**, che ha riconosciuto la qualifica artigiana alle Sas e alle Srl unipersonali, e, successivamente, alla **legge 5 marzo 2001, n. 57**, la quale, all'art. 13, ha riconosciuto la possibilità di ottenere la qualifica artigiana anche dalle Srl pluripersonale.

La possibilità di riconoscere la qualifica artigiana a che a questi tipi di società una volta esclusi ha ridotto e modificato sostanzialmente la simmetria fra la responsabilità illimitata e solidale, qualità di socio artigiano e qualifica artigiana della società.

Dunque, la storica incompatibilità fra società artigiana e delimitazione di responsabilità è stata definitivamente superata.

4.3.2. Le forme societarie ammesse

Ai sensi degli articoli 3 e 5, comma 3, della Legge n. 443/1985, così come modificati, rispettivamente, dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133 e dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57, oltre alle imprese individuali, possono attualmente essere iscritte all'Albo delle imprese artigiane le società costituite secondo le seguenti forme giuridiche ⁴:

- a) le società in nome collettivo;**
- b) le società in accomandita semplice;**
- c) le società a responsabilità limitata unipersonale;**
- d) le società a responsabilità pluripersonale;**
- e) le società cooperative;**
- f) i consorzi;**
- g) le società consortili a responsabilità limitata.**

Sono sempre e in ogni caso escluse dalla possibilità di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane le Società per azioni, le Società in accomandita per azioni e le Società consortili per azioni, per il motivo che in queste società il capitale svolge una funzione preminente sul lavoro.

All'impresa collettiva sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'impresa individuale, quanto ad oggetto e limiti dimensionali (elementi oggettivi) ed alla partecipazione personale dell'imprenditore-socio (elemento soggettivo).

Le **due condizioni essenziali** richieste sono le seguenti:

- a) che la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso di due soci) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
- b) che nell'impresa **il lavoro abbia funzione preminente sul capitale** (art. 3, comma 2, L. n. 443/1985).

Vedremo in seguito che per l'impresa collettiva sono previsti diversi aggiustamenti e precisazioni ad hoc, a seconda della diversa forma giuridica.

⁴ Le imprese iscrivibili e i requisiti richiesti sono sintetizzati nella Tabella A, riportata in calce alla trattazione.

4.3.3. Le società in nome collettivo: la partecipazione dei soci e la funzione preminente del lavoro sul capitale

In base al disposto di cui all'art. 3, comma 2, della legge-quadro n. 443/1985 possono conseguire la qualifica artigiana sia le società in nome collettivo che le società cooperative a condizione che *“la maggioranza dei soci ... svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”*.

Per quanto riguarda **la prevalenza del lavoro dei soci nel processo produttivo**, è necessario precisare che la partecipazione di ogni socio deve essere prevalente rispetto ad altre attività esercitate nell'ambito dell'impresa. Il termine di confronto per il giudizio di prevalenza non è l'insieme delle eventuali attività (sia imprenditoriali che professionali) esercitate dai soci artigiani al di fuori della società bensì il riferimento alle altre mansioni operative svolte all'interno della medesima società, ma non rientranti strettamente nel processo produttivo, come per lo svolgimento della funzione dell'amministrazione della società o per l'espletamento di compiti di natura amministrativa e contabile. Detti compiti, peraltro, devono essere curati dagli stessi soci partecipanti, in quanto titolari della società artigiana, ovvero coordinati dai medesimi nei casi in cui si avvalgano di appositi addetti (familiari collaboratori o dipendenti).

Per quanto riguarda **la funzione preminente del lavoro sul capitale** non esistono attualmente criteri interpretativi univoci.

Due sono gli indirizzi principali: uno fa riferimento a criteri quantitativi e l'altro a criteri qualitativi.

Un primo orientamento individua la preminenza del lavoro rispetto al capitale in base ad un criterio quantitativo, quali: il numero dei dipendenti, il volume d'affari, il volume di reddito e degli altri elementi attivi del patrimonio, il volume dei costi aziendali, ecc.

Tale orientamento è criticabile in quanto non appare possibile indicare un criterio oggettivo univoco per calcolare o quantificare la prevalenza del lavoro sul capitale, da applicare rigidamente a tutti i tipi di società.

Poiché la norma prevede che il lavoro abbia una funzione preminente sul capitale si deve escludere che il rapporto fra il lavoro e il capitale possa assumere un carattere meramente quantitativo.

Un secondo orientamento ha invece rilevato la necessità di determinare il criterio della prevalenza in base ad un principio di preminenza funzionale da concepire in termini qualitativi e non quantitativi.

Secondo questo orientamento il concetto di preminenza va riferito all'attività dei soci imprenditori nel processo produttivo e non al capitale impiegato.

Con riferimento a tale principio, la Cassazione (*Sent. n. 6221 del 2 giugno 1995*) ha stabilito che *“la funzione preminente”* del lavoro sul capitale comporta che il rapporto fra il fattore lavoro ed il capitale investito nell'impresa può essere non solo in senso quantitativo, con riferimento alla maggioranza aritmetica di un fattore produttivo sull'altro, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa artigiana ed alla natura dei beni prodotti o dei servizi resi, con la conseguente inclusione tra le imprese artigiane di quelle caratterizzate dall'opera qualificante dell'imprenditore o dei suoi collaboratori e che, pur a fronte di una limitata organizzazione, hanno bisogno strutturalmente di un notevole impiego di capitali (come, ad esempio, gli orafi e gli stilisti di moda).

In sostanza, ciò che si deve rilevare non è solamente l'entità dell'investimento dei capitali, ma è soprattutto la qualità e la preminenza del lavoro organizzato

nell'impresa artigiana strettamente connesso all'opera qualificante dell'imprenditore e dei suoi collaboratori.

La preminenza del lavoro sul capitale deve essere valutato sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, altrimenti si escluderebbero dal settore dell'artigianato categorie che tradizionalmente vi rientrano, quali gli orafi.

4.3.4. Le società a responsabilità limitata unipersonali e le società in accomandita semplice

Con l'approvazione della **Legge 20 maggio 1997 n. 133** (entrata in vigore il 5 giugno 1997), l'art. 3 della L. n. 443/1985 ha subito una profonda modifica.

La nuova norma, infatti prevede che le Società a Responsabilità Limitata Unipersonali (S.R.L.U.) e le Società in Accomandita semplice (S.A.S.) **avranno l'obbligo** della iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane a condizione che i soci siano in possesso dei requisiti soggettivi e l'impresa di quelli oggettivi.

In questa sede ci limitiamo semplicemente ad affrontare il problema dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, dando per scontata la conoscenza di tutte le novità che sono state introdotte nell'ordinamento giuridico italiano in materia di SRL unipersonali dalla Direttiva comunitaria n. 89/667/CEE, recepita dal legislatore italiano con l'art. 17 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

I requisiti fondamentali per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di questi due tipi di società sono i seguenti:

A. Per le Società a responsabilità limitata unipersonali (SRLU):

1. **il socio unico** deve essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 della 443/1985;
2. **il socio unico deve essere amministratore**, non necessariamente amministratore unico;
3. il socio unico non può essere socio unico di altra S.R.L.U. o socio accomandatario di altra S.A.S. anche non artigiana

La società oltre ad essere costituita ex novo, può derivare da una trasformazione di altra S.R.L. pluripersonale.

B. Per le Società in accomandita semplice:

1. **tutti i soci accomandatari** (non la maggioranza, come per le SNC) devono svolgere in prevalenza lavoro personale anche manuale nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 443/1985
2. i soci accomandatari artigiani non possono essere soci di altra S.R.L.U. o accomandatari di altra S.A.S.
3. per i soci accomandatari iscrivibili all'Albo non è prevista la maggioranza numerica rispetto al numero dei soci accomandanti.

Sia per le S.R.L.U. che per le S.A.S. in caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di qualifica di imprenditore artigiano, compresi gli eventuali requisiti tecnico professionali.

Non risulta applicabile alle Sas e alle Srl unipersonali il disposto di cui al comma 2, dell'articolo 3, della L. n. 443/1985, laddove si prevede che *“la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza*

lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.

Infatti il comma 3, del medesimo articolo introduce, con la dizione “è altresì”, un disposto innovativo e derogatorio rispetto al precedente comma.

Il legislatore ha voluto precisare per le Sas e per le Srl unipersonali le condizioni necessarie per la loro iscrivibilità all’Albo delle imprese artigiane in parte diverse rispetto a quelle previste per gli altri tipi di società iscrivibili prima dell’entrata in vigore della legge n. 133 del 1997.

In forza di tale ragionamento è pertanto possibile che una Sas sia composta da un solo socio accomandatario e da N soci accomandanti senza che tale peculiarità snaturi le caratteristiche proprie di un’impresa artigiana.

Nulla vieta che un socio accomandatario di SAS artigiana possa essere anche socio accomandante di altra società artigiana o non.

Tavola n. 1 - Sintesi della casistica

SRL UNIPERSONALI Casistica	SOCIO	AMMINISTRAZIONE	
		Amministratore unico	Consiglio di Amministrazione - Più amministratori
CASO 1	Socio U	Socio U	==
CASO 2	Socio U	==	Socio U (Pres.)+ A + B (Cons. esterni)
CASO 3	Socio U	==	Socio U (Amm.re) Socio B (Amm.re esterno)

4.3.5. Le società a responsabilità limitata pluripersonali

Con l’entrata in vigore delle Legge 5 marzo 2001, n. 57 (**5 aprile 2001**), che ha ulteriormente modificato l’articolo 3 della legge n. 443/1985 e aggiunto il comma 3 all’articolo 5, della medesima legge, anche per le **società a responsabilità limitata pluripersonale** è stata prevista la **possibilità** (non l’obbligo) di rientrare nell’ambito dell’artigianato.

L’iscrizione all’Albo è riconosciuta, a condizione che **la maggioranza** (numerica) **dei soci**, ovvero uno nel caso di due soci:

1. **svolga in prevalenza lavoro personale**, anche manuale, nel processo produttivo;
2. **conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale** non solo nella fase di costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto alle partecipazioni esterne di capitale;
3. **detenga la maggioranza negli organi deliberanti** garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione, laddove costituito. Per organi deliberanti devono intendersi sia l’assemblea che il consiglio di amministrazione.

Dunque:

- 1) **la maggioranza dei soci** (uno in caso di due) **deve partecipare manualmente e professionalmente all’attività;**
- 2) **chi partecipa:**
 - a) deve **detenere la maggioranza del capitale sociale;**
 - b) deve **avere la maggioranza** (numerica) **in seno al Consiglio di amministrazione.**

Va evidenziato che la stessa maggioranza dei soci che deve partecipare con il proprio lavoro prevalente nel processo produttivo, deve detenere la maggioranza degli organi deliberanti; ciò significa che i medesimi soci artigiani, oltre a svolgere le funzioni tecnico-operative e professionali nell'azienda, devono svolgere funzioni di direzione, di organizzazione e di amministrazione.

Rimane esclusa, pertanto, la possibilità di affidare integralmente l'amministrazione, con le connesse responsabilità, ad uno o a più soci al di fuori del novero dei soci artigiani.

Resta, comunque, la facoltà di affidare funzioni amministrative della società anche ad altri soggetti, fra i soci non partecipanti (non artigiani), ovvero, in base ad una esplicita disposizione dell'atto costitutivo, anche a non soci (art. 2487, comma 1, C.C.), fermo restando il requisito inderogabile della detenzione della maggioranza numerica nel consiglio di amministrazione da parte della medesima maggioranza composta dai soci partecipanti.

In relazione alla maggioranza del capitale che deve essere detenuta da parte dei soci che svolgono il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, si deve rilevare che tale maggioranza debba essere verificata negli assetti societari. Si ritiene, pertanto, che, qualora vi siano delle cessioni di quote che interessino soggetti che partecipano manualmente nel processo produttivo, dovrà essere presentata la relativa modifica, oltre che al Registro delle imprese, anche alla Commissione provinciale per l'artigianato.

Gli effetti, anche ai fini previdenziali, decorrono dalla data d'iscrizione nel libro dei soci.

La società, inoltre, non deve superare il numero degli addetti (dipendenti e familiari collaboratori) previsti dalla Legge n. 443/1985⁵ e deve esercitare un'attività di produzione o di fornitura di servizi.

Si evidenzia che, a differenza di quanto previsto per le altre tipologie di società, per la Srl pluripersonale l'iscrizione rimane **facoltativa**.

Le Srl non iscritte all'Albo saranno classificate in uno dei diversi settori, di cui all'art. 49 della legge n. 88/1989.

L'iscrizione all'Albo comporta automaticamente l'obbligo contributivo nei confronti dell'INPS, sia per i soci lavoratori che per l'impresa artigiana⁶.

La quota di s.r.l. suddivisa tra l'usufruttuario e il nudo proprietario

Ad un quesito posto circa la iscrivibilità di all'Albo artigiani di una SRL che preveda da parte di due soci di cui uno non partecipante titolare della nuda proprietà di un 60% del capitale sociale oltre al 20% della piena proprietà ed uno lavorante titolare del diritto di usufrutto del 60% del capitale sociale oltre alla piena proprietà del 20%, la CRA del Veneto, con decisione del 25 febbraio 2004, ha risposto sostenendo che, posta la equivalenza della quota di piena proprietà di entrambi i soci, la società può iscriversi all'Albo delle imprese artigiane a condizione che il valore dell'usufrutto spettante alla quota del socio partecipante sia superiore al valore della nuda proprietà del socio non partecipante⁷.

⁵ Si vedano, a tale proposito, il successivo punto 4.6. e la Tabella B riportata in calce alla trattazione.

⁶ Dell'argomento parleremo più approfonditamente nel successivo punto 5.3.

⁷ Anche la CRA della Toscana (Decisione n. 147 del 24 novembre 2005) ritiene che la lettura combinata degli articoli 2 e 5 della L. n. 443/1985 e degli articoli 2471 bis e 2352 c.c. induce a considerare iscrivibile all'Albo delle imprese

Tavola n. 2 - Sintesi della casistica

SRL PLURIPER- SONALI Casistica	SOCI E QUOTE	SOCI Parteci- panti (*)	AMMINISTRAZIONE		Consiglio di Amm.ne
			Amm.re unico	Più Amm.ri	
CASO 1	Socio A (50%) Socio B (30%) Socio C (20%)	Tutti	===	===	Socio A (Pres.) Socio B (Cons.) Socio C (Cons.)
CASO 2	Socio A (60%) Socio B (40%)	Socio A	Socio A	===	===
CASO 3	Socio A (50%) Socio B (30%) Socio C (20%)	Tutti	Socio C	===	===
CASO 4	Socio A (50%) Socio B (50%)	Tutti	==	===	Pres. (esterno)+ Socio A e Socio B (Consiglieri)
CASO 5	Socio A (30%) Socio B (20%) Socio C (20%) Socio D (10%) Socio E (20%)	Socio A Socio C Socio D	===	Socio C Socio D	===
CASO 6	Socio A (60%) Socio B (20%) Socio C (20%)	Socio A	Socio A	===	===
CASO 7	Socio A (50%) Socio B (20%) Socio C (30%)	Socio A Socio B			Socio A (Pres.) Socio B (Amm.re Del.)

(*) Tutti i soci partecipanti non devono avere altre posizioni artigiane.

4.3.6. Le società cooperative, i consorzi e le società consortili

La società cooperativa è stata, assieme alla società in nome collettivo, l'unico altro tipo di società collettiva ammessa inizialmente all'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, a condizione che la maggioranza dei soci partecipasse personalmente all'attività.

Il legislatore della legge-quadro per l'artigianato ha riservato poi una particolare attenzione alle forme associative di cooperazione tra imprese artigiane e tra queste e le piccole e medie imprese industriali.

L'art. 6 della L. n. 443/1985 prevede, infatti, tre distinte fattispecie di organismi consortili, riconoscibili e qualificabili come artigiane:

- a) **i consorzi e le società consortili**, anche in forma di cooperativa, **costituiti unicamente tra imprese artigiane**;
- b) **i consorzi o società consortili** anche in forma di cooperativa "cui partecipano, oltre a imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, ..., purchè in numero non superiore ad un terzo, nonchè enti

artigiane l'impresa costituita in forma di s.r.l. in cui il socio partecipante all'attività produttiva o la maggioranza dei soci sia semplice usufruttuario delle quote di capitale sociale della società.

- pubblici ed enti privati di assistenza finanziaria o tecnica e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti”;
- c) **i contratti associativi a termine, tra imprese artigiane**, anche di diverso settore di attività, per il compimento in comune di opera o per la prestazione di servizi, a cui possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni, in numero non superiore ad un terzo.

Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario

Per quanto riguarda un quadro generale della normativa che regola la società cooperativa, con particolare riferimento alle linee guida dettate dalla riforma del diritto societario, si rinvia alla trattazione “*Il nuovo volto della società cooperativa. Principi ispiratori e novità introdotte dalla riforma*”⁸.

Ci limitiamo pertanto a sottolineare le principali caratteristiche che deve avere la società cooperativa artigiana.

La definizione di società cooperativa è contenuta nella nuova sezione I del titolo VI, capo I, del Codice Civile, ove l’art. 2511 C.C. qualifica le cooperative come “*società a capitale variabile con scopo mutualistico*”.

Quello che costituisce il profilo essenziale della struttura funzionale della società cooperativa è il principio della “**variabilità del capitale**”.

Il capitale sociale non viene, dunque predeterminato nell’atto costitutivo e può fluttuare a seguito dell’ingresso di nuovo soci, di recesso di soci e di sottoscrizione di nuove quote o azioni, senza modifiche dell’atto costitutivo.

Dal principio della variabilità del capitale discendono tutte le altre caratteristiche, quali: il principio cosiddetto della “porta aperta”, il “voto capitarlo”, la rilevanza della persona del socio cooperatore.

Lo **scopo mutualistico**, poi, è il principale elemento che differenzia le società cooperative dalle società commerciali. Tale elemento deve emergere sin dalla costituzione.

Con lo schema del decreto legislativo sulla riforma del diritto societario debutta nel nostro ordinamento giuridico la società “**cooperativa a mutualità prevalente**”.

Nell’art. 5 della legge-delega n. 366/2001 viene proposta una distinzione tra cooperative meritevoli del trattamento di favore previsto dall’art. 45 della Costituzione (*cooperative costituzionalmente riconosciute*) e cooperative collocabili in un’area molto vicina alle società lucrative (*cooperative diverse*), che ora viene di fatto superata con l’introduzione della nuova distinzione tra “**cooperative a mutualità prevalente**” e le “**altre cooperative**”, quelle a mutualità non prevalente.

L’art. 2512 stabilisce che sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1. *svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;*
2. *si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;*
3. *si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.*

⁸ Il file è scaricabile dalla Sezione IN PRIMO PIANO – La riforma del diritto societario. Testi e commenti”

L'articolo 2513 introduce i **criteri per la definizione del concetto di prevalenza**, che devono essere documentati dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa del bilancio.

I relativi *parametri* che devono essere rispettati sono i seguenti:

- *i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;*
- *il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro;*
- *il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti da questi ultimi deve essere rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.*

I modelli di cooperative

Con la riforma del diritto societario **scompare definitivamente la società cooperativa a responsabilità illimitata**. L'art. 2518, in effetti, prevede che nelle cooperative, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

E' stata eliminata senza esitazioni la responsabilità sussidiaria multipla dei soci (limitata e illimitata) che ha risalenti e non più attuali origini storiche.

La disposizione presenta le modifiche conseguenti all'eliminazione del regime di responsabilità illimitata e della sua variante, della responsabilità limitata al multiplo della quota, che erano previste, rispettivamente, dagli artt. 2513 e 2514, comma 2.

Per converso scompare altresì la società cooperativa a responsabilità limitata governata dalle norme, qualora compatibili, delle società per azioni.

Compaiono invece due modelli funzionali di società cooperativa: il primo fa riferimento al modello societario della S.p.a. mentre il secondo a quello della S.r.l.

L'art. 2519 (Norme applicabili) prevede che alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Le cooperative **obbligate a seguire il modello delle Spa** sono quelle che superano contestualmente il numero di 19 soci e il milione di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale ⁹; mentre le società cooperative **obbligate a seguire il modello delle Srl** sono quelle costituite da persone fisiche in numero da tre a otto soci.

Il numero minimo dei soci

In merito al numero dei soci occorre dire che in base all'art. 2522, per costituire una cooperativa è necessario che in soci siano almeno 9, ma che può essere costituita anche una *cooperativa di almeno 3 soci* a condizione che i medesimi siano persone fisiche e che la cooperativa sia costituita secondo il modello della società a responsabilità limitata (in sostanza le piccole cooperative di cui all'art. 21 della legge n. 266 del 1997).

Le cooperative che hanno un **numero di soci pari a 9, ma inferiore a 20**, ovvero un attivo patrimoniale inferiore ad un milione di euro, potranno

⁹ Questo limite sarà aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle attività produttive in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

scegliere, con espressa indicazione nell'atto costitutivo, fra il modello della società a responsabilità limitata e quello della società per azioni.

Le cooperative che hanno un **numero dei soci pari o superiore a 20** ovvero un attivo patrimoniale superiore ad un milione di euro, dovranno abbracciare il modello della società per azioni.

In definitiva, i modelli cooperativi si possono schematicamente distinguere nel modo seguente:

1) cooperativa a modello S.p.a.:

- a) per obbligo di legge se il numero dei soci cooperatori è pari o superiore a 20, oppure se lo stato patrimoniale attivo supera 1 milione di euro;
- b) per volontà dei soci negli altri casi.

2) cooperativa a modello S.r.l.:

- a) per obbligo di legge se è costituita con un numero di soci persone fisiche da un minimo di 3 ad un massimo di 8;
- b) per volontà dei soci, nei casi in cui i soci cooperatori siano almeno 9 e non superino il limite di 19, oppure se lo stato patrimoniale attivo non supera 1 milione di euro.

Per le cooperative che adottano il modello delle Srl, in mancanza di una specifica opzione statutaria o che superino le soglie dimensionali previste, dovrà necessariamente adottare la disciplina delle Spa, adeguando gli statuti alle norme integrative delle Spa.

Le uniche società cooperative iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane saranno le cooperative che avranno adottato il modello delle Srl e quindi **quelle con meno di 20 soci e con un attivo patrimoniale inferiore ad un milione di euro.**

Come si può notare, resta invariato il numero minimo dei soci (nove) e resta la piccola società cooperativa con almeno tre soci persone fisiche, che deve adottare le norme della Srl. (art. 2522, comma 2 C.C.).

Dunque, alla "**piccola società cooperativa**", introdotta dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, viene data la dignità di vera e propria cooperativa.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito sopra, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione (art. 2522, comma 3 C.C.).

Sistemi di amministrazione

Il legislatore della riforma del diritto societario ha posto particolare attenzione all'autonomia statutaria ed agli organi sociali delle società di capitali e delle cooperative.

La riforma recata dal D.Lgs. n. 6 del 2003 contiene, infatti, rilevanti novità in materia di organo di amministrazione e di organo di controllo attuabili mediante apposite clausole statutarie.

La *governance* delle cooperative segue il modello di società scelto, cioè il modello S.p.a. o il modello S.r.l. per effetto del rinvio alle norme applicabili alle cooperative contenuto nell'art. 2519 cod. civ.

Pertanto in materia di *governance* cooperativa occorre distinguere la materia a seconda della disciplina applicata alla cooperativa stessa tenendo in evidenza le disposizioni proprie delle cooperative.

Dunque, la società cooperativa può essere amministrata da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico e può scegliere tra i tre diversi

sistemi di amministrazione previsti dalla nuova normativa: **sistema classico o tradizionale, sistema dualistico e sistema monistico.**

Il 1° comma dell'art. 2542, dispone che la nomina degli amministratori spetta all'assemblea e precisa che i primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

Il 2° comma prevede testualmente: *“la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.*

Rispetto al vecchio art. 2535 (1° comma) la nuova disposizione è del tutto innovativa perché:

- a) **scompare la regola che tutti gli amministratori devono essere soci**, aprendosi la possibilità, in tal senso, di nominare anche alcuni *amministratori non soci*;
- b) viene specificato, al contempo, che **la maggioranza degli amministratori deve essere formata da soci cooperatori** (persone fisiche o rappresentanti dei soci cooperatori persone giuridiche), disponendosi in tal senso che in qualsiasi sistema di amministrazione venga adottato (nel C.d.a. tradizionale o negli organi di amministrazione e controllo del sistema dualistico o monistico delle S.p.a., nonché nel C.d.a. o nell'organo amministrativo collegiale delle S.r.l.), la maggioranza degli amministratori debba essere costituita da soci cooperatori.

Il 4° comma (sostanzialmente simile al 2° comma del vecchio art. 2435), demanda all'atto costitutivo l'opportunità di prevedere che **uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.**

L'iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative

Con Decreto del Ministro delle Attività produttive del 23 giugno 2004, sulla base dell'art. 223-sexiesdecies delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, è stato inoltre istituito l'Albo nazionale delle società cooperative, di cui al comma 2 dell'art. 2512 C.C.¹⁰

Tale Albo è diviso in **due sezioni**, delle quali l'una riservata alle cooperative a mutualità prevalente, presso la quale depositare i bilanci annuali attraverso strumenti di comunicazione informatica, e la seconda da riservare all'iscrizione alle cooperative diverse.

Al momento dell'iscrizione deve essere indicata la sezione e la categoria economica nella quale la cooperativa intende iscriversi, e precisamente:

- *di produzione e lavoro;*
- *di lavoro agricolo;*
- *sociali;*
- *di conferimento prodotti agricoli e di allevamento;*
- *edilizie di abitazione;*
- *della pesca;*
- *di consumo;*
- *di dettaglianti;*
- *di trasporto;*

¹⁰ Per un approfondimento di rimanda a: “Il nuovo Albo per le società cooperative. Formazione e tenuta, obblighi e adempimenti”, scaricabile dalla Sezione IN PRIMO PIANO – La riforma del diritto societario. Testi e commenti.

- consorzi cooperativi;
- consorzi agrari;
- banche di credito cooperativo;
- consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- altre cooperative.

Il riconoscimento della qualifica artigiana

I requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana della società cooperativa sono stati definiti dall'art. 3, comma 2, della legge-quadro n. 443/1985. dove si afferma che *“E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, **anche cooperativa**, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni **a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale**”*.

Da quanto sopra si ricava che le società cooperative possono essere iscritte all'Albo delle imprese artigiane, a condizione che **la maggioranza dei soci partecipino, anche manualmente, all'attività**, dimostrando di essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 della legge-quadro.

La società cooperativa artigiana deve dunque avere le medesime caratteristiche richieste per la società in nome collettivo artigiana.

I soci che prestano il proprio lavoro nel processo produttivo sono equiparati alla figura dell'imprenditore artigiano e pertanto devono essere configurati come soci-artigiani in quanto soci co-imprenditori partecipanti al processo produttivo dell'impresa artigiana costituita in forma di società cooperativa.

Ciò premesso, si ritiene che i soci di una società cooperativa, in qualità di soci-artigiani cooperatori, debbano essere iscritti alla gestione obbligatoria per gli artigiani e pertanto tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Presupposti e requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana dei consorzi e delle società consortili

I consorzi

L'attuale formulazione dell'articolo 2602 del codice civile, così come modificato dalla legge 10 maggio 1976, n. 377, definisce consorzio come il contratto con il quale *“più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”*.

La riformulazione dell'istituto consortile apportata dalla legge n. 377 del 1976 ha dato al consorzio una estensione assai più ampia della precedente, stabilendo, da un lato, la non essenzialità del rapporto di concorrenza tra le imprese consorziate e, dall'altro, la funzione mutualistica del contratto, prevedendo una lunga e variegata serie di attività di cui si poteva occupare il consorzio.

Nell'ambito della definizione generale del consorzio formulata dall'articolo 2602 ed in considerazione del concreto modo di operare dell'istituto, il Codice civile distingue i consorzi con attività esterna da quelli con attività interna.

In effetti, il legislatore non fornisce una definizione del consorzio interno (figura che andrà quindi ricavata in negativo), ma si limita ad indicare come “consorzi con attività esterna” quelli il cui *“contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere un’attività con i terzi”*.

Saranno iscrivibili al Registro delle imprese e quindi all’Albo delle imprese artigiane solo i consorzi con attività esterna.

Il consorzio con attività esterna gode di una **autonomia patrimoniale perfetta** ed il fondo consortile ne costituisce il punto chiave di tutta l’organizzazione.

L’articolo 2614 C.C. prevede che il fondo consortile sia formato con i contributi dei consorziati e con i beni acquistati con questi contributi.

Il riconoscimento della qualifica artigiana

Secondo quanto disposto all’art. 6, comma 1, della legge-quadro n. 443/1985, i consorzi (con esercizio di attività esterna) e le società consortili a responsabilità limitata sono tenuti ad iscriversi in una **separata Sezione dell’Albo** e beneficiano di tutte le agevolazioni previste per le altre imprese artigiane.

Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce inoltre che *“Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell’albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane”*.

Per quanto attiene alla forma, la norma in esame, al fine di iscrivere le società consortili nella sezione separata dell’Albo, non ha previsto alcuna condizione particolare.

Nulla incide e un consorzio fra imprese artigiane venga a costituirsi in forma di “società consortile a responsabilità limitata” in quanto occorre tener presente che la legge-quadro, nella sua originaria formulazione (poi superata dalla legge n. 133/1997, che ha previsto la possibilità dell’iscrizione all’Albo delle Srl pluripersonale), aveva stabilito una preclusione inderogabile alla costituzione di forme societarie a responsabilità limitata senza nulla disporre in ordine alle forme delle società consortili costituite fra le medesime imprese artigiane.

Di conseguenza, anche qualora una società consortile fra imprese artigiane si fosse costituita in forma di società a responsabilità limitata, non sarebbe insorto alcun ostacolo né formale né sostanziale a che venisse iscritta nella sezione separata dell’Albo delle imprese artigiane.

I consorzi e le società consortili possono essere iscritti in una sezione separata dell’Albo delle imprese artigiane, a condizione che **tutti i consorziati siano imprese artigiane**, aventi ad oggetto una qualsiasi attività, purchè svolta nell’interesse delle imprese associate.

Dunque, non è detto che le imprese debbano essere “esclusivamente” artigiane. Nel comma 3 dell’articolo 6 viene però precisato che le Regioni, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, hanno facoltà di disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI, a condizione che queste ultime non siano superiori ad un terzo rispetto al numero delle imprese associate; dette agevolazioni possono essere estese anche a forme consortili miste con enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. Condizione vincolante è la detenzione da parte delle imprese artigiane della **maggioranza degli organi deliberanti**.

Viene dunque espressamente ammessa la facoltà di potenziamento di forme consortili di natura prioritariamente artigiana, **ancorchè a composizione mista**, nella quale la presenza di piccole imprese industriali e di enti di ricerca e di assistenza costituisce un fattore strumentale di supporto per l'incremento delle potenzialità economiche e produttive delle stesse imprese artigiane consorziate.

Nel caso dei consorzi e delle società consortili non viene prevista alcuna indicazione in merito ai **limiti dimensionali** che dovrebbero rispettare al fine di essere iscritte all'Albo delle imprese artigiane. Si ritiene, pertanto, che si deve escludere ogni possibilità di estendere ai consorzi i limiti dimensionali previsti dalla legge-quadro esclusivamente per le imprese artigiane.

Contratti associativi

Al terzo comma dell'articolo 6, della legge-quadro, si prevede, inoltre, che, le Regioni, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni ¹¹, **purchè in numero non superiore ad un terzo**, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che **le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti**.

Si tratta di **contratti associativi a termine** con imprese industriali di minori dimensioni, per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, per usufruire di particolari agevolazioni.

La fattispecie è riconducibile alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo ed è stata probabilmente prevista per consentire alle Regioni di estendere le agevolazioni ad altri soggetti non iscrivibili all'Albo. Sta di fatto che tale previsione ha avuto in pratica scarsa rilevanza.

4.3.7. Qualche considerazione finale

¹¹ Inizialmente la definizione di imprese industriali minori veniva data dal CIPI. Tale organismo è stato successivamente soppresso con la Legge n. 537 del 1993. Attualmente per la individuazione delle piccole e medie imprese ci si deve rifare al **Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005**.

Dal **1° gennaio 2005** è operante una nuova definizione europea delle microimprese, piccole e medie imprese, adottata dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che sostituisce la Raccomandazione del 3 aprile 1996, n. 96/280/CE.

Viene considerata "**impresa**" qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga una attività economica, comprese le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività svolte a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.

La categoria delle **piccole medie imprese (PMI)** è costituita da imprese:

a) che occupano meno di 250 persone,
b) che hanno un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro oppure ha un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

La categoria delle **piccole imprese** è costituita da imprese:

a) che occupano meno di 50 persone,
b) che hanno un fatturato annuo o un totale bilancio annuo che non supera i 10 milioni di euro.

La categoria delle **microimprese** è costituita da imprese:

a) che occupano meno di 10 persone,
b) che hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio che non supera i 2 milioni di euro.

Tali definizioni tornano rilevanti ai **fini della individuazione dei potenziali beneficiari di provvedimenti agevolativi**.

Il principio della **partecipazione personale, professionale e manuale** allo svolgimento del lavoro nel processo produttivo, da parte della maggioranza dei soci, è in capo alle sole SNC, SRL pluripersonale e le Società cooperative. Non è quindi da estendere alle SRL unipersonali e alle SAS per le quali viene previsto che, al fine del riconoscimento della qualifica artigiana, siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, rispettivamente, il socio unico e tutti i soci accomandatari (Vedi: **Tabella n. 3**).

Tavola n. 3 – Partecipazione al lavoro

SNC	SAS	COOP	SRL Unipersonale	SRL Pluripersonale
La maggioranza dei soci (<i>uno nel caso di due soci</i>)	Tutti i soci accomandatari	La maggioranza dei soci	Il socio unico	<ul style="list-style-type: none"> • La maggioranza (numerica) dei soci (<i>uno nel caso di due</i>); • La maggioranza del capitale sociale posseduta da chi partecipa al lavoro.
	Ciascun socio accomandatario non può essere socio di altra SRL unipersonale o socio accomandatario di altra SAS o imprenditore artigiano a titolo individuale		L'unico socio non può essere socio di altra SRL unipersonale o socio accomandatario di altra SAS o imprenditore artigiano a titolo individuale	
	Può essere titolare di impresa non artigiana o socio non partecipante di altra società		Può essere titolare di impresa non artigiana o socio non partecipante di altra società	
In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana				

Per quanto riguarda l'espressione "**in qualità di titolare**" si ritiene che la stessa debba acquisire unicamente il senso essenziale e sostanziale che è quello di rafforzare la condizione consistente nell'esercizio personale e professionale dell'attività da parte dei soci artigiani, senza arrivare ad estendere tale espressione al diverso concetto giuridico-formale della società quale soggetto titolare dell'impresa.

Il problema si pone soprattutto per la SRL, la quale, avendo la personalità giuridica, è soggetto giuridicamente distinto rispetto ai soci e quindi formalmente titolare dell'impresa artigiana.

Per quanto concerne **la responsabilità patrimoniale e la funzione dell'amministrazione nella SRL con unico socio** con qualifica artigiana bisogna affermare che, anche sul piano giuridico e formale, è stata superata la tendenziale simmetria fra responsabilità illimitata e solidale e la qualità di socio artigiano.

In passato si riteneva che la piena responsabilità patrimoniale dell'imprenditore artigiano e la connessa assunzione di tutti i rischi inerenti la direzione e la gestione dell'impresa fossero incompatibili con qualsiasi forma di delimitazione, anche parziale, della responsabilità dei soci artigiani nell'impresa costituita sotto forma di società. Per questo motivo in passato è stato negato il riconoscimento della qualifica artigiana alle Spa, Sapa, Srl e Sas.

Questo orientamento ha ora perso ogni motivazione e giustificazione in forza delle leggi n. 133/1997, che ha riconosciuto la qualifica artigiana alle Srl unipersonali e alle Sas, e soprattutto in forza della legge 57/2001, che ha riconosciuto la qualifica artigiana anche alle Srl pluripersonale.

Queste due leggi ha causato un definitivo superamento della storica incompatibilità tra società artigiana e delimitazione della responsabilità.

Il nostro ordinamento ammette, per le SRL unipersonali, che non vi sia coincidenza fra il socio unico e l'amministratore.

Si tratta ora di stabilire se il socio unico possa affidare ad altro soggetto le funzioni dell'amministrazione della propria società senza perdere la qualifica artigiana.

Per dare una risposta completa a questa domanda è necessario, secondo il nostro parere, coordinare la norma civilistica con la norma dettata dalla legge n. 133/1997 e con quella prevista dall'art. 2 della legge n. 443/1985.

Secondo la norma civilistica, il socio unico risponde limitatamente al capitale conferito ed ha la facoltà di avvalersi dell'opera di un amministratore al quale affidare oneri e responsabilità ¹²

Il richiamo all'art. 2, fatto dalla legge n. 133/1997, deve intendersi nel senso che, tenuto fermo il regime di responsabilità limitata, il socio unico deve risultare in possesso dei requisiti essenziali previsti per l'imprenditore artigiano.

Ciò sta a significare, in un'ottica che risulti compatibile con le disposizioni generali del Codice Civile, che il socio unico artigiano ha la mera facoltà e non l'obbligo inderogabile di assumersi la piena responsabilità attinente agli oneri e rischi di direzione e gestione della società.

L'esercizio della guida tecnico-operativa, correlata ad una direzione organizzativa della stessa, deve restare in capo al socio unico; la funzione dell'amministrazione, insieme alla cura degli aspetti contabili, finanziari e delle relazioni commerciali, può essere in capo ad un soggetto diverso.

4.4. Invalidità, morte, interdizione

L'art. 5, comma 4, della legge n. 443/1985 stabilisce testualmente che *"In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato"*.

¹² Secondo quanto disposto dall'attuale articolo 2462 C.C.

"1. Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
2. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470".

Dunque, come principio generale, in caso di **invalidità, di morte, o di sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione** di un imprenditore iscritto all'Albo delle imprese artigiane, l'impresa può rimanere iscritta all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2 della legge n. 443/1985, **per un periodo massimo di cinque anni** o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai legittimi eredi o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

Per una analisi delle procedure concernenti l'applicazione dell'art. 5 è necessario distinguere i casi relativi alle imprese individuali da quelli riguardanti le società.

4.4.1. L'impresa individuale e l'istituto della Comunione ereditaria

Nel caso di decesso del titolare di una impresa individuale, gli eredi, nel caso intendano continuare l'attività del *de cuius*, indipendentemente dalla partecipazione all'attività, anche manuale, della maggioranza degli eredi, si deve applicare l'art. 5 affinché vi sia continuità nell'attività dell'impresa.

Gli eredi si trovano così a formare una "**comunione ereditaria**", a proposito della quale si possono in concreto verificare due casi:

- a) comunioni ereditarie **con eredi maggiorenni;**
- b) comunioni ereditarie **con presenza di minori.**

In entrambi i casi, qualora gli eredi intendano proseguire l'attività del *de cuius*, l'impresa può rimanere iscritta all'Albo delle imprese artigiane, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 443/1985, **per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni**, a condizione che i legittimi eredi assumano l'esercizio dell'impresa.

Contrariamente a quanto avviene per il Registro delle imprese, presso il quale non possono essere iscritte le "comunioni ereditarie" se non a seguito di regolarizzazione, all'Albo delle imprese artigiane, nel caso gli eredi intendano proseguire l'attività del *de cuius*, è possibile iscrivere la comunione ereditaria.

Per cui, i legittimi eredi che proseguiranno l'attività del *de cuius* dovranno presentare:

- a) domanda di cancellazione del deceduto;
- b) regolare domanda di iscrizione della comunione ereditaria, allegando copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto notorio.

Nel caso di eredi maggiorenni non partecipanti all'attività (in quanto l'attività viene proseguita dai dipendenti), l'impresa mantiene l'iscrizione all'Albo per un periodo massimo di 5 anni, trascorsi i quali o gli eredi acquisiscono i prescritti requisiti artigiani o l'impresa viene cancellata dall'Albo.

Nel caso di proseguimento dell'attività come impresa non artigiana, per poter procedere all'iscrizione nel Registro delle imprese la comunione ereditaria dovrà regolarizzarsi in una delle forme societarie previste dal Codice Civile in quanto l'istituto della comunione ereditaria non trova un riscontro pubblicitario nel Registro delle imprese.

Nel caso di eredi minorenni, che intendessero ugualmente proseguire l'attività del *de cuius* tramite dipendenti, l'impresa mantiene ugualmente l'iscrizione

all'Albo per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

Alla domanda di iscrizione dovrà provvedere il tutore dei figli minorenni.

In questi casi, chi deve essere iscritto all'INPS ai fini previdenziali ed assistenziali?

Riteniamo che vadano iscritti esclusivamente coloro che partecipano all'attività e gestiscano, pertanto, l'impresa.

Nel caso gli stessi risultassero in precedenza iscritti come collaboratori familiari, dovranno procedere alla relativa variazione passando da collaboratori a titolari.

4.4.2. Le società

Da una interpretazione letterale della norma sembrerebbe che l'articolo 5, comma 4, della legge-quadro possa essere applicato solo nel caso di imprenditore individuale e non anche nel caso di società.

Sta di fatto che si registrano comportamenti discordanti e non tutte le Commissioni Provinciali per l'Artigianato applicano tale norma anche alle società.

Alcune CPA ritengono che, nel caso di morte di un socio, l'applicazione dell'art. 5, comma 4, della legge n. 443/1985 da parte della società avverrà solamente dopo che il socio o i soci superstiti avranno definito la loro volontà, anche in virtù dei patti sociali stabiliti al momento della costituzione, decidendo se liquidare la quota del socio defunto o di far subentrare nella società gli eredi dello stesso.

Si dovrà tener presente che se la società era composta da due soli soci vi saranno sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci, trascorsi i quali la società si dovrà cancellare dall'Albo e il socio superstite, nel caso intenda proseguire individualmente l'attività, si dovrà iscrivere come impresa individuale.

Nel caso si decida di far subentrare gli eredi nella quota del *de cuius* e se il nuovo assetto societario non risulta rispettare i requisiti di cui all'art. 2 della legge n. 443/1985, si potrà applicare l'art. 5, comma 4, a condizione che gli eredi siano anche amministratori della società.

Nel caso di Srl, l'applicazione dell'art. 5 si configura praticabile nei confronti dei soci lavoratori indipendentemente che gli stessi facciano parte degli organi deliberanti della società.

4.4.3. La figura dell'amministratore di sostegno ¹³

La nuova disciplina contenuta nella Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ¹⁴ (**in vigore dal 18 marzo 2004**) prevede l'introduzione nel Codice Civile dell'inedita figura dell' "**amministratore di sostegno**".

Si tratta indubbiamente di un efficace strumento per la protezione delle persone prive, in tutto o in parte, dell'autonomia necessaria per l'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, anche se non del tutto incapaci di intendere e di volere.

¹³ Per un approfondimento sull'argomento, si rimanda alla sezione "Novità sull'esercizio di attività economiche e nuove figure professionali" – *La istituzione della figura dell'amministratore di sostegno*.

¹⁴ Concernente "*Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali*". (pubblicata nella G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004).

La normativa precedente infatti soltanto i casi estremi di chi versava in condizioni di abituale e totale infermità di mente, la cui protezione consisteva nell'interdizione o, per casi meno gravi, nell'inabilitazione dell'infermo.

In molti casi le misure dell'interdizione o dell'inabilitazione risultavano sproporzionate e dunque inadeguate ai reali bisogni ed erano, pertanto, spesso penalizzanti.

La nuova legge, secondo quanto si legge all'articolo 1 *“ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*.

Nel caso di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, che comporti l'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, la persona interessata può essere assistita da un “amministratore di sostegno”, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio.

Potrebbe essere il caso, per esempio, di soggetti con problemi di salute tali da impedire loro di provvedere regolarmente alla cura dei propri affari e interessi, ma non di tale entità da legittimare una loro interdizione o inabilitazione.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure da uno dei soggetti che possono chiedere l'interdizione, che possono essere il coniuge o una persona stabilmente convivente (artt. 406, 417 C.C.).

Il giudice tutelare deve provvedere **entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta**, mediante decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405 C.C.).

Un imprenditore artigiano, nel caso sia costretto a nominare un amministratore di sostegno, perde inevitabilmente i requisiti artigiani e deve pertanto richiedere la cancellazione dall'Albo.

4.5. Il luogo e le modalità di esercizio dell'impresa artigiana

Nel testo della L. n. 443/1985, l'enunciazione dei connotati dell'impresa artigiana è stata ripartita in più articoli, in modo da accentuare la distinzione fra i "requisiti soggettivi", che sono specificamente riferiti alla persona del titolare e si concentrano pertanto nella definizione di imprenditore artigiano recata dall'articolo 2, e le "caratteristiche oggettive", che attengono invece alla natura dell'attività svolta ed alle dimensioni dell'organismo produttivo.

L'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 443/1985 stabilisce che *“L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana”*.

Pertanto, l'impresa artigiana può svolgere la propria attività:

1. in un luogo fisso:

- in appositi locali (laboratorio, ecc.); o
- presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci; o

2. in locali designati dal committente;

3. in forma itinerante o con posteggio (su aree pubbliche).

La norma prevede anche chiaramente **l'impossibilità di:**

- a) essere titolare di più ditte individuali iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

- b) essere titolare di una ditta individuale e socio partecipante di una società, entrambe iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- c) essere socio partecipante di più società iscritte nell'Albo delle imprese artigiane.

Di contro, anche se non viene espressamente indicato, si afferma **l'ammissibilità della condizione di:**

- a) titolare di ditta individuale e socio non partecipante in società, eventualmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- b) socio partecipante in una società e socio non partecipante in società egualmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane.

Il socio accomandatario di Sas e il socio unico di Srl non possono essere unico socio di altra Srl o socio di una Sas.

Rimane comunque fermo anche per tali soggetti il disposto di essere titolari di una sola impresa artigiana.

Ci si è chiesto se è possibile iscrivere all'Albo delle imprese artigiane società in accomandita semplici i cui soci accomandatari risultino soci accomandanti di altra società anche di natura artigiana.

Si ritiene che la risposta debba essere affermativa. La legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni non precisa di fatto se l'incompatibilità prevista all'art. 3, lett. b) faccia riferimento solo al socio accomandatario o anche a quello accomandante, anche se una interpretazione sistematica della legge richiamata, alla luce della normativa dettata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, parrebbe prevedere come causa ostativa soltanto l'assunzione contemporanea della veste di socio accomandatario in due imprese, di cui una artigiana, tanto più che per le Srl non viene contemplata alcuna incompatibilità, ammettendo che socio unico di una Srl artigiana possa essere anche socio accomandante di una Sas o socio non partecipante di altra Srl.

4.6. I limiti dimensionali dell'impresa artigiana

4.6.1. Norme di carattere generale

Ai sensi dell'art. 4, Legge n. 443/1985, l'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

- ◆ **Per l'impresa che non lavora in serie:** un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- ◆ **Per l'impresa che lavora in serie,** purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- ◆ **Per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura** (individuate dal D.P.R. 288/2001): un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- ◆ **Per l'impresa di trasporto:** un massimo di 8 dipendenti;

- ◆ **Per l'impresa di costruzioni edili:** un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

Ai fini dei calcoli dei limiti di cui sopra:

A. Non sono computati:

- a) per un periodo di due anni, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della L. n. 25/1955 e mantenuti in servizio dall'impresa artigiana ¹⁵;
- b) i lavoratori a domicilio di cui alla L. n. 877/1973, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- c) i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
- d) i dipendenti assenti per servizio di leva o assenti per maternità;
- e) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta;
- f) i lavoratori assunti con contratto interinale;
- g) i lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro (CFL) previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (D.L. n. 726/1984 convertito L. n. 863/1984, art. 3 comma 10 ¹⁶).

Non si contano, inoltre:

- a) i lavoratori a tempo determinato, assunti in sostituzione di quelli assenti con diritto alla conservazione del posto;
- b) il titolare ed uno dei soci partecipanti;
- c) gli associati in partecipazione, i co.co.co., i lavoratori a progetto, neanche quando l'apporto consista in una prestazione lavorativa a favore dell'impresa artigiana;
- d) i lavoratori disoccupati assunti con il contratto di reinserimento.

B. Sono, invece, computati:

- c) i familiari dell'imprenditore, ancorché non partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230 bis c.c. che svolgano lavoro professionale e prevalente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- d) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

Secondo quanto stabilito all'articolo 6 del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100, **i lavoratori a tempo parziale** sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Per la corretta determinazione della forza lavoro aziendale, rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, è errato cumulare i lavoratori assenti per motivi che danno diritto alla conservazione del posto (ad es. assenti per malattia) con i lavoratori sostituiti.

A tale conclusione è pervenuta la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, Sent. N. 4607/2004) nell'ambito di un più complesso procedimento, nel quale una impresa edile si era opposta agli accertamenti ispettivi che concludevano con la perdita della qualificazione artigiana per superamento dei limiti dimensionali.

¹⁵ A tale proposito, si veda anche l'art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196.

¹⁶ **Si riporta il comma 10, dell'art. 3:**

"I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti".

Già in una precedente sentenza (la n. 4354 del 16 maggio 1995) la stessa Corte aveva in proposito affermato che – con riferimento alla vigenza della legge n. 860 del 1956 – *“nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione di un’impresa come artigiana, non possono cumularsi gli assenti con diritto alla conservazione del posto con gli eventuali sostituti”*.

4.6.2. Il superamento dei limiti dimensionali

L’impresa può superare il limite dimensionale previsto dall’art. 4 della L. n. 443/1985 **fino ad un massimo del 20% per un periodo non superiore a tre mesi all’anno solare** (art. 5, comma 6, L. n. 443/1985).

Si precisa che i tre mesi possono essere **anche non consecutivi** e che il limite del 20% va conteggiato sul numero massimo consentito (18), elevato con le unità aggiuntive (4) a condizione che siano apprendisti, e quindi su 22 unità.

Nel caso il superamento dei limiti dimensionali **oltre il 20%**, la perdita dei requisiti ha effetto dalla data dell’avvenuto superamento.

Nel caso di superamento dei limiti dimensionali **inferiore od uguale al 20%** è possibile mantenere la qualifica se, entro tre mesi dalla data di superamento, si rientra nei limiti previsti.

Nel caso di superamento dei limiti dimensionali **inferiore od uguale al 20%**, qualora non rientri nei limiti entro il termine previsto la perdita dei requisiti ha effetto alla fine del periodo dei tre mesi.

Per i limiti dimensionali si veda la **Tabella C** riportata in calce alla trattazione.

4.6.3. L’assunzione di personale disabili

La **legge n. 68 del 13 marzo 1999**, ha dettato nuove regole sulla promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa nel mondo del lavoro delle persone disabili, così come individuate dall’art. 1, comma 1.

Il relativo regolamento è stato approvato con il **D.P.R. n. 333 del 10 ottobre 2000**.

Secondo quanto disposto all’articolo 3 della legge in questione, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui sopra nella seguente misura:

- a) 7% dei lavoratori per le aziende con più di 50 dipendenti;
- b) de lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti (ma solo nel caso di nuove assunzioni).

Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 68/1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato (art. 2, comma 1, D.P.R. n. 333/2000).

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti (art. 4, comma 1, L. n. 68/1999).

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili (art. 9, comma 1, L. n. 68/1999).

I datori di lavoro sono tenuti a presentare ai competenti centri per l'impiego un prospetto informativo riepilogativo di tutto il personale inserito.

Tali prospetti vanno presentati entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando appositi modelli messi a disposizione dai centri per l'impiego, fornendo le notizie indicate all'art. 3 del D.M. 22 novembre 1999.

All'articolo 13 vengono stabilite le agevolazioni a cui possono usufruire i datori di lavoro che assumono persone disabili, anche senza essere soggetti all'obbligo di assunzione.

4.6.4. L'iscrizione del collaboratori familiari

I collaboratori familiari dell'imprenditore o di un socio (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che **partecipano con prevalenza e continuità all'impresa** (art. 2, L. n. 462/1059) devono iscriversi all'Albo delle imprese artigiane per l'apertura della posizione assicurativa presso l'INPS ai fini I.V.S. (assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia, superstiti).

La richiesta di iscrizione o cessazione del collaboratore familiare può essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione o di cessazione dell'impresa artigiana, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dalle singole Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

Per tale comunicazione **non sono previsti né il pagamento dell'imposta di bollo, né il pagamento dei** diritti di segreteria.

Chi sono i collaboratori

All'origine potevano essere assicurati il coniuge, i fratelli o sorelle del titolare, gli ascendenti, i figli ed equiparati, i nipoti in linea diretta.


La Corte Costituzionale (Sentenze nn. 485/1992 e 170/1994) ha però dichiarato l'illegittimità della norma della legge n. 463/1959 che limitava la tutela assicurativa soltanto ai predetti familiari, non estendendola a tutti i parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

Attualmente sono, pertanto, iscrivibili all'Albo delle Imprese artigiane i seguenti collaboratori familiari **parenti entro il terzo ed affini entro il secondo:**

Tavola n. 4

DITTA INDIVIDUALE	familiari del titolare
SNC	familiari dei soci lavoranti
SAS	familiari del socio accomandatario anche se rivestono la qualifica di soci accomandanti
SRL UNIPERSONALE	familiari del socio unico
SRL	familiari dei soci lavoranti

Tavola n. 5



Sono equiparati:

- il coniuge del titolare
- figli adottivi nati dal precedente matrimonio con altro coniuge
- patrigno e matrigna

Età minima di ammissione al lavoro - L'innalzamento a 16 anni decorre solo dal 1° settembre 2007

Secondo quanto stabilito al comma 622 (Istruzione scolastica obbligatoria e accesso al lavoro), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. **L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.***

L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008”.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con **Nota del 20 luglio 2007, n. prot. 25/I/009799**, ha chiarito che indipendentemente dal fatto che la legge n. 296/2006 sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, poiché la stessa, al citato comma 622 dell'art. 1, fa espressamente decorrere l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a far data "dall'anno scolastico 2007/2008", anche **l'innalzamento a 16 anni dell'età di ingresso al lavoro per i minori decorre solo dal 1° settembre 2007.**

4.7. Lo svolgimento di attività plurime

I casi che si possono verificare possono essere di due tipi:

- a) svolgimento di attività mista di artigianato e di commercio
- b) svolgimento di due attività di natura artigiana nella medesima impresa (attività promiscua).

Con riferimento alla prima ipotesi, va osservato che, laddove l'attività commerciale risulti **complementare** rispetto a quella artigiana prevalente, non esiste preclusione per l'impresa il riconoscimento di qualifica artigiana.

In alcuni casi non esistono difficoltà anche se l'attività commerciale non è "complementare" con quella artigiana prevalente, ad esempio vendita di giocattoli da parte di una impresa di artigianato artistico, sempreché le due attività possano essere svolte senza compromettere il principio della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione del processo produttivo.

Nella seconda ipotesi considerata, esercizio di due attività riconducibili alla qualifica artigiana nella medesima impresa da parte dello stesso titolare, si tratta di stabilire anche in questo caso **se la prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo produttivo** relativo alle due attività esercitate possa essere realmente salvaguardata e mantenuta.

Per applicare criticamente il principio in esame occorre fare riferimento alla natura delle due attività ed alla loro eventuale integrazione e/o affinità.

Ad esempio nel caso dell'imbianchino che installa anche infissi, oppure al tappezziere che esegue anche interventi di stuccatura delle pareti, sono attività compatibili e che possono essere svolte in contemporanea da parte dello stesso titolare; logicamente però una delle due deve essere l'attività prevalente.

La situazione appare diversa quando le attività svolte nell'azienda, anche se riconducibili all'artigianato fossero completamente contraddistinte, ad esempio l'attività di fotografo con svolgimento contemporaneo di quella di tipografo, oppure installazione impianti elettrici con quella di movimento terra ed opere stradali.

In tali casi lo svolgimento di due attività nella medesima impresa artigiana si dovrebbe considerare precluso in quanto non potrebbe essere soddisfatta la condizione della prevalenza della partecipazione professionale e personale del titolare rispetto all'organizzazione del processo produttivo.

L'unica ipotesi nella quale sarebbe legittimo riconoscere lo svolgimento di due attività del tutto differenziate è qualora una delle due fosse svolta con carattere periodico o stagionale.

4.8. L'iscrizione all'Albo e la documentazione richiesta

4.8.1. Norme di carattere generale

La domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane va presentata nei luoghi e con le modalità previste dalle singole leggi regionali che regolano la materia.

La domanda di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane deve essere presentata **entro 30 giorni** dall'inizio dell'attività o dall'acquisizione dei requisiti di legge; le denunce di modificazione e di cancellazione dall'Albo vanno presentate entro 30 giorni dall'evento.

Le domande o le denunce vanno presentate facendo uso dell'apposita modulistica predisposta dalla Commissione provinciale dell'artigianato, redatta normalmente in duplice copia ¹⁷, di cui una soggetta ad imposta di bollo;

Le domande di iscrizione e le denunce di modificazione sono soggette al pagamento dei prescritti diritti di segreteria, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalle singole Commissioni Provinciali dell'artigianato.

Nel caso di versamento su CCP, al modello dovrà essere allegata l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento.

Alle domande o alle denunce vanno allegati gli eventuali titoli autorizzatori richiesti per l'esercizio dell'attività svolta.

L'iscrizione può essere disposta anche d'ufficio sulla base di segnalazioni pervenute da altre amministrazioni o di accertamenti effettuati dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Tale tesi la si può dedurre dal principio della obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane sancita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 443 del 1985.

La CPA può provvedere d'ufficio anche alle modifiche e alle cancellazioni.

4.8.2. L'iscrizione di imprenditore individuale

Per l'iscrizione di imprenditore individuale deve essere presentata la seguente documentazione:

- Apposito modello predisposto dalla Commissione provinciale dell'artigianato, soggetto ad imposta di bollo;
- Copia della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, presentata all'Agenzia delle entrate competente per territorio;
- Copia del titolo autorizzativo eventualmente richiesto per l'esercizio dell'attività svolta;
- Eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali e di onorabilità, richiesti per l'esercizio di determinate attività quali: l'impiantistica, l'autoriparazione, l'impresa di pulizia e di facchinaggio;
- Attestazione del versamento comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione;
- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario;
- Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, o carta di soggiorno, nel caso di persone extracomunitarie.

4.8.3. L'iscrizione di società

Per l'iscrizione delle società deve essere presentata la seguente documentazione:

- Apposito modello predisposto dalla Commissione provinciale dell'artigianato, redatto in triplice copia, di cui una soggetta ad imposta di bollo;
- Copia della domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, presentata all'Agenzia delle entrate competente per territorio;

¹⁷ In alcune Regioni vengono richieste **tre copie**, in quanto una viene trattenuta dal Comune che ha eseguito l'istruttoria e due vengono inviate dallo stesso Comune alla Commissione provinciale per l'artigianato competente. Una di queste due copie viene, a sua volta, inviata al Registro delle imprese competente per la prescritta annotazione.

- Copia del titolo autorizzativo eventualmente richiesto per l'esercizio dell'attività svolta;
- Eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali e di onorabilità, richiesti per l'esercizio di determinate attività quali: l'impiantistica, l'autoriparazione, l'impresa di pulizia e di facchinaggio;
- Attestazione del versamento comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione;
- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario;
- Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, o carta di soggiorno, nel caso di persone extracomunitarie.

4.9. Le modificazioni da presentare all'Albo

4.9.1. Le modificazioni presentate da imprenditori individuali

In allegato alle denunce di modificazione deve essere presentata la seguente documentazione:

- Apposito modello predisposto dalla Commissione provinciale dell'artigianato, soggetto ad imposta di bollo;
- Copia della dichiarazione di variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, presentata all'Agenzia delle entrate competente per territorio;
- Copia del titolo autorizzativo eventualmente richiesto per l'esercizio dell'attività svolta;
- Eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali e di onorabilità, richiesti per l'esercizio di determinate attività quali: l'impiantistica, l'autoriparazione, l'impresa di pulizia e di facchinaggio;
- Attestazione del versamento comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione;
- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario,
- Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, o carta di soggiorno, nel caso di persone extracomunitarie.

4.9.2. Le modificazioni presentate da società

In allegato alle denunce di modificazione deve essere presentata la seguente documentazione:

- Apposito modello predisposto dalla Commissione provinciale dell'artigianato, soggetto ad imposta di bollo;
- Copia della dichiarazione di variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, presentata all'Agenzia delle entrate competente per territorio;
- Copia del titolo autorizzativo eventualmente richiesto per l'esercizio dell'attività svolta;
- Eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali e di onorabilità, richiesti per l'esercizio di determinate attività quali: l'impiantistica, l'autoriparazione, l'impresa di pulizia e di facchinaggio;
- Attestazione del versamento comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione;
- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario;
- Copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, o carta di soggiorno, nel caso di persone extracomunitarie.

Nel caso di aggiunta di una attività ad un'altra esercitata in precedenza, indicare sempre, nell'apposito quadro, quale delle attività esercitate è quella **prevalente**.

Prima di ogni denuncia di modificazione, si consiglia di verificare, tramite una visura, i dati risultanti dall'Albo delle imprese artigiane o dal Registro delle imprese, al fine di evitare di fare comunicazioni di dati o di notizie che già risultano presenti.

Le comunicazioni inerenti **l'apertura, la modifica e la chiusura di eventuali unità locali**, sia da parte di imprese individuali che da parte di società, vanno effettuate con un apposito modello.

4.10. La cancellazione dall'Albo imprese artigiane

4.10.1. La cancellazione di imprenditore individuale

In allegato alle denunce di cancellazione deve essere presentata la seguente documentazione:

- Apposito modello predisposto dalla Commissione provinciale dell'artigianato, soggetto ad imposta di bollo;
- Copia della dichiarazione di variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, presentata all'Agenzia delle entrate competente per territorio;
- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

Per la cancellazione **non è previsto alcuno pagamento dei diritti di segreteria**.

4.10.2. La cancellazione di società

In allegato alle denunce di cancellazione deve essere presentata la seguente documentazione:

- Apposito modello predisposto dalla Commissione provinciale dell'artigianato, soggetto ad imposta di bollo;
- Copia della dichiarazione di variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, presentata all'Agenzia delle entrate competente per territorio;
- Copia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario.

Per la cancellazione **non è previsto alcuno pagamento dei diritti di segreteria**.

Nel caso di **cancellazione a seguito del superamento del numero dei dipendenti**, al modello dovrà essere allegata anche la copia del **modello DM10** o del foglio matricola.

Si ricorda che la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane di una società non comporta la cancellazione dal Registro delle imprese.

La cancellazione dall'Albo potrebbe al massimo comportare la inattività della società, a meno che la stessa non svolga anche altra attività non artigiana, regolarmente denunciata al Registro delle imprese.

4.11. La modulistica ai fini INPS

A seguito delle novità introdotte dall'articolo 44, comma 8, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", di cui parleremo più approfonditamente nel successivo punto 5.2., a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli artigiani saranno esonerati dall'obbligo di presentare la richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali.

Rimane tuttavia obbligatorio comunicare le iscrizioni e cancellazioni degli eventuali collaboratori familiari, facendo uso dell'apposito modello predisposto dalle singole Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

4.12. Diritti di segreteria e imposta di bollo

Per la presentazione di domande e denunce all'Albo delle imprese artigiane è previsto il pagamento dei diritti di segreteria, che possono differenziarsi a seconda che il deposito della domanda o della denuncia avvenga tramite modelli cartacei (Tabella 6 e 7) o per via telematica o su supporto informatico (Tabella n. 8).

Presso alcune Commissioni Provinciali dell'Artigianato è infatti possibile utilizzare l'invio telematico (con firma digitale) o far uso del deposito a mezzo supporto informatico.

Tavola n. 6 – Diritti di segreteria su supporto cartaceo

TIPO DI DOMANDA O DENUNCIA (1)	DIRITTI
1. Domanda di iscrizione (sia impresa individuale che società)	31,00
2. Denuncia di modifica	10,00
3. Denuncia di cancellazione	0

(1) Sia presentata da impresa individuale che da società.

Per le imprese che esercitano attività di **impresa di pulizie e impresa di facchinaggio** sono previsti i seguenti diritti di segreteria:

Tavola n. 7 – Diritti particolari

TIPO DI DOMANDA O DENUNCIA	DIRITTI	
	Imp. Indiv.	Società
1. Domanda di iscrizione	40,00	46,00
2. Denuncia di modifica	19,00	25,00
3. Inserimento / modifica fascia di classificazione	19,00	25,00
4. Denuncia di cancellazione	0	0

Tavola n. 8 – Diritti di segreteria su supporto informatico o per via telematica

TIPO DI DOMANDA O DENUNCIA (1)	DIRITTI	
	Supp. Informatico	Via telematica
1. Domanda di iscrizione (sia impresa individuale che società)	21,00	15,00
2. Denuncia di modifica	8,00	5,00
3. Denuncia di cancellazione	0	

(1) Sia presentata da impresa individuale che da società.

La domanda di iscrizione all'Albo e le denunce di modificazioni e di cancellazione sono soggette **al pagamento dell'imposta di bollo**, attualmente fissata, nel caso di deposito su supporto cartaceo, nell'importo di 14.62 euro.

Per **l'invio telematico** è previsto il pagamento dell'imposta di bollo di 17,50 euro ¹⁸, per le imprese individuali, di 59,00 euro, per le società di persone e di 65,00 euro per le società di capitali e società cooperative.

4.13. Il pagamento del diritto annuale

Si ricorda che anche le imprese artigiane, una volta iscritte all'Albo delle imprese artigiane, vengono successivamente "annotate" nel Registro delle imprese, sono tenute al **pagamento del diritto annuale**, negli importi fissati annualmente dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ¹⁹.

Tale diritto sarà dovuto per tutti gli anni in cui l'impresa rimane iscritta o annotata nel Registro delle imprese e dovrà essere pagato esclusivamente a mezzo il **modello di pagamento unificato F24**, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, l'IRAP, i contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.

Il pagamento di tale diritto, per le imprese che **si iscrivono in corso d'anno**, va effettuato "entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione" (art. 4, comma 1, D.M. 5.3.2004).

Per le imprese già iscritte, il diritto annuale va versato **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**, che normalmente cade il **20 giugno di ogni anno**.

E' possibile prorogare il termine di pagamento **fino al 20 luglio**; in tal caso dovrà essere applicata una **maggiorazione dello 0.40%**.

Per quanto riguarda il termine di pagamento del diritto annuale da parte delle società che si iscrivono in corso d'anno e che presentano la domanda di iscrizione all'Albo artigiani non si pone alcun problema anche perché vengono iscritte prima al Registro delle imprese direttamente dal Notaio e i 30 giorni per il pagamento del diritto in questione decorrono da tale iscrizione.

Qualche problema potrebbe, invece, porsi per le imprese individuali che presentano prima la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e che solo successivamente vengono "annotate" nel Registro delle imprese.

In questo caso quando deve essere pagato il diritto annuale?

La norma prescrive che tale diritto deve essere pagato entro 30 giorni dall'annotazione dell'impresa individuale nel Registro delle imprese.

Considerato che il Registro delle imprese non comunica la data in cui l'impresa viene annotata, per non incorrere nella sovrattassa prevista dalla legge, non rimane che assolvere a tale obbligo o al momento della presentazione della domanda di iscrizione presso il Comune (allegando al modello I1 Art la copia del Modello F24 comprovante l'avvenuto versamento) o successivamente, non appena l'impresa viene a conoscenza di essere stata annotata nel Registro delle imprese o iscritta all'Albo delle imprese artigiane.

4.14. Gli organi di tutela dell'artigianato

¹⁸ Tale importo è stato stabilito – a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'art. 1, comma 205 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

¹⁹ Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi > Appendici > Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

4.14.1. La composizione i compiti della Commissione provinciale

La Commissione provinciale per l'artigianato (CPA) è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Essa **dura in carica cinque anni** ed è composta da **almeno quindici membri**, di cui:

1. due terzi (**10**) devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni;
2. un terzo (**5**) devono essere rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'Ufficio provinciale del lavoro e di esperti.

La Commissione provinciale svolge le funzioni di tenuta e di gestione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e degli elenchi nominativi degli assistibili per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, invalidità, vecchiaia e superstiti e ha come compiti principali:

- a) di disporre in merito alle denunce di iscrizione, di modificazione, di cancellazione nell'Albo e nei relativi elenchi assistenziali e previdenziali, provvedendo all'accertamento dei requisiti prescritti per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane;
- b) di adottare ogni utile iniziativa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Provincia;
- c) di esprimere il parere sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella Provincia;
- d) di emanare pareri sui regolamenti comunali per il settore dell'igiene e della pulizia delle persone, come nel caso dei barbieri, parrucchieri e mestieri affini;
- e) di accertare i requisiti professionali degli aspiranti artigiani al mestiere di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini.

Ogni eventuale decisione della Commissione provinciale va notificata all'interessato **entro sessanta giorni** dalla data della presentazione della domanda.

La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa (*Cfr. art. 7, 2 comma, L. n. 443/85*).

Trascorso tale termine, ogni eventuale comunicazione della Commissione non può produrre alcuna efficacia, né in senso di diniego né in senso di conferma.

Le Commissioni, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti prescritti, ha facoltà di disporre di accertamenti d'ufficio.

Per quanto riguarda la sede della Commissione provinciale, le norme dettate dalla legge-quadro non dispongono alcuna prescrizione in merito; peraltro l'art. 13 (disposizioni transitorie e finali) prevede che la CPA "hanno sede normalmente presso le Camere di commercio", aggiungendo che "apposita convenzione regola i conseguenti rapporti fra le Regioni e le Camere".

Il sistema elettorale viene dettato da ogni singola Regione.

4.14.2. La composizione e i compiti della Commissione regionale per l'artigianato

La Commissione regionale per l'artigianato (CRA) è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

1. dai Presidenti delle Commissioni Provinciali per l'artigianato;
2. da tre rappresentanti della Regione;
3. da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

Tra tutti i componenti viene eletto il Presidente e il Vice Presidente.

La Commissione regionale ha sede presso la Regione.

La Commissione regionale per l'artigianato ha come compiti principali:

- a) quello di deliberare in merito ai ricorsi avverso le decisioni della Commissione provinciale di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo;
- b) quello di svolgere, sul piano regionale, un'azione d'informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane, caratteristiche della Regione stessa;
- c) quello di esprimere pareri in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;
- d) quello di esprimere pareri su quesiti specifici proposti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato e dalle Associazioni di categoria.

4.14.3. I ricorsi

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale e' ammesso **ricorso, in via amministrativa, alla Commissione regionale per l'artigianato**, entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione stessa (Cfr. art. 7, 5 comma, L. n. 443/85).

La legge-quadro non prevede un termine entro cui la CRA è tenuta a provvedere. Un termine preciso viene però individuato dalle singole leggi regionali, le quali stabiliscono che la CRA **deve pronunciarsi entro il termine di 90 giorni. In caso contrario il ricorso si intende respinto.**

Avverso le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato è ammesso **ricorso al Tribunale** della Provincia nella cui circoscrizione l'impresa esercita la propria attività ed in cui ha sede la Commissione provinciale che ha emanato la prima delibera di rifiuto o di cancellazione.

La Corte di Cassazione ritiene, invece, che la competenza spetti al Tribunale nella cui circoscrizione si trova la Commissione regionale per l'artigianato (Cass. Civ., Ia Sezione, 11 marzo 1991, n. 2557).

Il ricorso deve essere presentato **entro 60 giorni** dalla notifica della decisione stessa (art. 7, comma 5, L. n. 443/1985).

Contro la sentenza del Tribunale è possibile proporre l'**impugnazione alla Corte d'Appello**, entro lo stesso termine di 60 giorni.

E' ammesso, infine, **ricorso in Cassazione.**

L'eventuale ricorso proposto contro la Commissione provinciale o contro la Commissione regionale ha **effetto sospensivo** delle deliberazioni impugnate, per cui, nella eventualità di provvedimento di cancellazione, l'impresa interessata conserva l'iscrizione all'Albo fino a quando non è esaurito l'iter amministrativo, e, nel caso di successiva impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, non si sia pervenuti ad una sentenza definitiva o ad una decisione avente valore di "*re judicata*".

4.14.4. L'efficacia dei provvedimenti

Nulla viene detto né nella legge-quadro né in alcune leggi regionali in merito alla decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti emessi dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Dovrebbe allora valere il principio generale della irretroattività degli atti amministrativi.

E' tuttavia consentito che l'autorità emanante un provvedimento vantaggioso per chi lo ha richiesto, ne faccia decorrere gli effetti a partire da un momento precedente a quello dell'emanazione dell'atto.

Dunque, l'iscrizione su richiesta dell'interessato, se la legge regionale non disponga diversamente, può avere efficacia a partire dal momento in cui l'impresa è entrata in possesso dei requisiti artigiani.

Di contro, per quanto riguarda la cancellazione, la Cassazione (Sentenza n. 7991/1994) ha affermato che, non avendo l'efficacia costitutiva dell'iscrizione, ha effetto dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'iscrizione.

In sostanza:

- d) l'iscrizione su domanda dovrebbe decorrere dalla data richiesta dall'istante;
- e) l'iscrizione d'ufficio dalla data della delibera;
- f) la cancellazione su domanda o d'ufficio dal momento in cui l'impresa ha perso i requisiti o ha cessato l'attività.


Bisogna inoltre dire che il principio della irretroattività degli atti amministrativi subisce una deroga per quanto riguarda gli elenchi previdenziali IVS, in quanto alla legge n. 1533/1956, che disciplina a tutt'oggi la tenuta degli elenchi previdenziali, non parla di imprese iscritte all'Albo ma di imprese aventi i requisiti per l'iscrizione.

4.14.5. La revisione dell'Albo

Secondo quanto stabilito al comma 3, dell'art. 7, della legge-quadro n. 443/1985, ogni 30 mesi, e cioè ogni due anni e mezzo, la CPA dovrebbe effettuare la revisione dell'Albo, verificando la sussistenza dei requisiti per ogni impresa iscritta, assumendo i conseguenti adempimenti.

Ci risulta che tale adempimento sia quasi del tutto trascurato sia per la complessità organizzativa che per i costi.

Tavola n. 9



4.15. Le sanzioni amministrative

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, l'unico accenno fatto dalla legge-quadro n. 443/1985 è quello di cui al comma 9 dell'art. 5, nel quale si stabilisce che *“Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”*.

La legge-quadro si è dunque limitata a fissare un termine massimo, lasciando alle singole leggi regionali di stabilire le sanzioni e i relativi importi minimo e massimo.

TABELLE RIEPILOGATIVE

TABELLA A

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Tipo di impresa	Requisiti
Ditta individuale	Iscrizione obbligatoria a condizione che il titolare svolga la propria opera in maniera personale, prevalente e anche manuale nel processo produttivo, ricorrendo pertanto i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L. n. 443/1985.
SNC	Iscrizione obbligatoria a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso di due) svolga lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; • ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L. n. 443/1985.
SAS	Iscrizione obbligatoria a condizione che <ul style="list-style-type: none"> • tutti i soci accomandatari svolgano la propria opera in maniera personale e prevalente nel processo produttivo e che non siano soci unici di altre società a responsabilità limitata o soci accomandatari di altra società in accomandita semplice; • ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L. n. 443/1985.
SRL Unipersonale	Iscrizione obbligatoria a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • il socio unico svolga la propria opera in maniera personale e prevalente nel processo produttivo e che non sia unico socio di altre società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice; • ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L. n. 443/1985.
SRL Pluripersonale	Iscrizione facoltativa a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • la maggioranza (numerica) dei soci, ovvero uno nel caso di due soci: <ol style="list-style-type: none"> a) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e b) detenga la maggioranza del capitale sociale; c) detenga la maggioranza negli organi deliberanti (assemblea e consiglio di amministrazione); • ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L. n. 443/1985.
Società cooperativa	Iscrizione obbligatoria a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • la maggioranza dei soci svolga lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; • ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L. n. 443/1985).

ConSORZI e Società consortili	Iscrizione obbligatoria a condizione che: <ul style="list-style-type: none">• la maggioranza dei consorziati siano imprese artigiane;• ricorrano i requisiti di cui agli art. 2 e 3 della L. n. 443/1985).
--	---

TABELLA B

LA QUALIFICA DI ARTIGIANO ALLE SAS E SRL




TABELLA C

LIMITI DIMENSIONALI

Tavola n. 1

Tipo di impresa	Titolare Socio (*)	Numero dipendenti (1)		Numero apprendisti		Lavoranti a domicilio	Portatori di handicaps
		Da	A	Da	A		
Impresa che non lavora in serie (2)	1	0	18 (3)	0	13 (3)	Fino a 1/3 dei dipendenti non apprendisti	Senza limiti massimi
Impresa che lavora in serie (2)	1	0	9 (4)	0	8 (4)	Fino a 1/3 dei dipendenti non apprendisti	Senza limiti massimi
Impresa di trasporti	1	0	8	Nessuno (5)		Fino a 1/3 dei dipendenti non apprendisti	Senza limiti massimi
Impresa edile	1	0	10 (6)	0	9	Fino a 1/3 dei dipendenti non apprendisti	Senza limiti massimi
Impresa che lavora nei settori delle lavorazioni artistiche (7)	1	0	40 (8)	0	24	Fino a 1/3 dei dipendenti non apprendisti	Senza limiti massimi

Tavola n. 2

TIPO DI IMPRESA	FORZE LAVORO	TOTALE FORZE LAVORO	LIMITI MASSIMI TRA DIPENDENTI E APPRENDISTI
Impresa che non lavora in serie (2)	18 Dipendenti (3) 4 Apprendisti (3) 1 Titolare (*)	23	Tit + 18 Op + 4 App = 23 Tit + 17 Op + 5 App = 23 Tit + 16 Op + 6 App = 23 Tit + 15 Op + 7 App = 23 Tit + 14 Op + 8 App = 23 Tit + 13 Op + 9 App = 23 Tit + 12 Op + 10 App = 23 Tit + 11 Op + 11 App = 23 Tit + 10 Op + 12 App = 23 Tit + 9 Op + 13 App = 23
Impresa che lavora in serie (2)	9 Dipendenti (4) 3 Apprendisti (4) 1 Titolare (*)	13	Tit + 9 Op + 3 App = 13 Tit + 8 Op + 4 App = 13 Tit + 7 Op + 5 App = 13 Tit + 6 Op + 6 App = 13 Tit + 5 Op + 7 App = 13 Tit + 4 Op + 8 App = 13
Impresa di trasporti	8 Dipendenti (5) 1 Titolare (*)	9	

Impresa edile	10 Dipendenti (6) 4 Apprendisti (6) 1 Titolare (*)	15	Tit + 10 Op + 4 App = 15 Tit + 9 Op + 5 App = 15 Tit + 8 Op + 6 App = 15 Tit + 7 Op + 7 App = 15 Tit + 6 Op + 8 App = 15 Tit + 5 Op + 9 App = 15
Impresa che lavora nei settori delle lavorazioni artistiche (7)	32 Dipendenti (8) 8 Apprendisti (8) 1 Titolare (*)	41	Tit + 32 Op + 8 App = 41 Tit + 31 Op + 9 App = 41 Tit + 30 Op + 10 App = 41 Tit + 29 Op + 11 App = 41 Tit + 28 Op + 12 App = 41 Tit + 27 Op + 13 App = 41 Tit + 26 Op + 14 App = 41 Tit + 25 Op + 15 App = 41 Tit + 24 Op + 16 App = 41 Tit + 23 Op + 17 App = 41 Tit + 22 Op + 18 App = 41 Tit + 21 Op + 19 App = 41 Tit + 20 Op + 20 App = 41 Tit + 19 Op + 21 App = 41 Tit + 18 Op + 22 App = 41 Tit + 17 Op + 23 App = 41 Tit + 16 Op + 24 App = 41

ANNOTAZIONI

(*) **Il titolare**, nel caso di impresa individuale, **o un socio partecipante**, nel caso di società, **non va computato nel totale delle forze lavoro.**

(1) I lavoratori con contratto interinale non sono computati nel numero dei dipendenti.

(2) Per "**produzione in serie**" si deve intendere quella produzione che realizza, mediante l'impiego di attrezzature e macchinari idonei, una riproduzione di prodotti aventi caratteristiche identiche di forma, qualità e dimensioni conformi ad un unico prototipo.

Tale produzione può essere effettuata nell'impresa artigiana, ma è necessario che il processo produttivo **non sia del tutto meccanizzato**. È necessario, cioè, che oltre all'insieme delle operazioni relative alla introduzione del materiale, all'avvio e all'arresto delle macchine, al controllo della qualità e della quantità del prodotto, alla sorveglianza dell'intero processo lavorativo e alle manovre di macchinari non automatici, sia effettuata direttamente dall'artigiano e dai suoi dipendenti anche qualche altra fase di lavorazione.

In altre parole, è necessario l'intervento manuale diretto sull'oggetto della produzione in una delle fasi del processo produttivo.

(3) Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive (oltre le 18) siano apprendisti.

(4) Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12, a condizione che le unità aggiuntive (oltre le 9) siano apprendisti.

Si fa presente che, nel caso di processi del tutto automatizzati, alle imprese non può essere riconosciuta la qualifica artigiana, venendo a mancare il requisito della partecipazione manuale dell'imprenditore al processo produttivo.

(5) Non è previsto in tale settore l'impiego di apprendisti; non può, pertanto, essere considerata artigiana l'impresa di trasporti presso la quale lavorino apprendisti, qualunque sia il numero degli stessi.

Tra i dipendenti possono essere compresi non solo gli autisti, ma anche i meccanici, i facchini, i fattorini.

(6) Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14, a condizione che le unità aggiuntive (oltre le 10) siano apprendisti.

(7) Per l'elenco-tipo dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura si veda ora il D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288.

(8) Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40, a condizione che le unità aggiuntive (oltre le 32) siano apprendisti.

TABELLA D

LA PARTECIPAZIONE ALL'IMPRESA ARTIGIANA

Casistica	INCOMPATIBILITA'	COMPATIBILITA'
Titolare di impresa individuale	Non può essere titolare di un'altra ditta individuale artigiana	Può essere titolare di una ditta individuale non artigiana
		Può essere socio di una SNC, ma in qualità di socio non partecipante
		Può essere socio accomandante di una SAS
		Può essere socio non partecipante di una SRL pluripersonale artigiana
		Può essere socio di una SRL pluripersonale non artigiana
		Può essere socio di SPA o di SAPA
Socio di SNC partecipante al lavoro	Non può essere titolare di una ditta individuale artigiana	Può essere titolare di una ditta individuale non artigiana
	Non può essere socio partecipante in altra impresa artigiana	Può essere socio di altra SNC ma in qualità di socio non partecipante al lavoro
		Può essere socio non partecipante di una SRL pluripersonale artigiana
		Può essere socio di una SRL pluripersonale non artigiana
		Può essere socio di SPA o di SAPA
Socio accomandatario di SAS	Non può essere titolare di una impresa individuale artigiana	Può essere titolare di una impresa individuale non artigiana
	Non può essere socio accomandatario di altra SAS	Può essere socio accomandante di altra SAS
	Non può essere socio di una SRL unipersonale	Può essere socio di una SNC o di una Soc. Coop. non artigiane
		Può essere socio di una SNC o di una Soc. Coop. artigiane, ma in qualità di socio non partecipante al lavoro
		Può essere socio di una SRL pluripersonale non artigiana
		Può essere socio di una SRL pluripersonale, artigiana, ma in qualità di socio non partecipante al lavoro
		Può essere socio di SPA o di SAPA
SNC o SAS ARTIGIANA	Non può essere socio partecipante di una SRL pluripersonale artigiana.	Può essere socio non partecipante di una SRL pluripersonale, sia artigiana che non
Socio Unico di SRL artigiana	Non può essere titolare di una impresa individuale artigiana	Può essere titolare di una impresa individuale non artigiana
	Non può essere socio unico di altra SRL	Può essere socio di una SNC o di una Soc. Coop. non artigiane
	Non può essere socio accomandatario di una SAS	Può essere socio accomandante di una SAS

		Può essere socio di una SNC o di una Soc. Coop. artigiane, ma in qualità di socio non partecipante al lavoro
		Può essere socio di una SRL pluripersonale non artigiana
		Può essere socio di una SRL pluripersonale, artigiana, ma in qualità di socio non partecipante al lavoro
		Può essere socio di SPA o di SAPA
Socio di SRL pluripersonale artigiana partecipante al lavoro	Non può essere titolare di una <u>impresa individuale artigiana</u>	Può essere titolare di una ditta individuale non artigiana
	Non può essere socio di SRL unipersonale	
	Non può essere socio accomandatario di una SAS	Può essere socio accomandante di SAS
	Non può essere socio partecipante di una SNC	Può essere socio di una SNC o di una Soc. Coop. artigiane, ma in qualità di socio non partecipante al lavoro